SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144º — Numero 66

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 20 marzo 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

CIRCOLARI

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Cassa depositi e prestiti

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 47

MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Decreti concernenti l'approvazione di n. 20 studi di settore relativi ad attività economiche nel settore delle manifatture, dei servizi, del commercio e ad attività professionali.

03A03131

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 18 marzo 2003, n. **42.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, recante disposizioni urgenti per la prosecuzione della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali. Modifiche al codice penale militare di guerra.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, recante disposizioni urgenti per la prosecuzione della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 2.

1. Sono abrogati gli articoli 5, 10, 76, 80 e 86 del codice penale militare di guerra, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 marzo 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*
MARTINO, *Ministro della difesa*
PISANU, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli*: CASTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 20 GENNAIO 2003, N. 4

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: «euro 1.930.389» *sono sostituite dalle seguenti:* «euro 2.918.692»;

al comma 2, sono aggiunte, in fine, le parole: «, nella misura intera incrementata del 30 per cento qualora lo stesso non usufruisca, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuito».

Dopo l'articolo 2, sono inseriti i seguenti:

«Art. 2-*bis*. - *(Partecipazione italiana ai processi di pace in corso per la Somalia e il Sudan).* – *1.* È autorizzata la spesa di euro 141.319 per l'anno 2003 per la partecipazione di personale militare alla Conferenza di pace sulla Somalia e ai negoziati di pace sul Sudan in corso in Kenya, nonchè alle attività della Commissione militare congiunta, prevista dall'Accordo di cessate il fuoco firmato il 19 gennaio 2002 per garantire l'accesso degli aiuti umanitari in tutta l'area dei Monti Nuba.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a euro 141.319 per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2-*ter*. - *(Disposizioni in materia di personale militare).* – *1.* All'articolo 34, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo le parole: "nello svolgimento di attività operative" è inserita la seguente: "ovvero".

2. All'articolo 6, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, le parole da: "individuate" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: ", individuate con decreto del Ministro della difesa, in esecuzione dei compiti di cui all'articolo 1, commi 3 e 5, della legge 14 novembre 2000, n. 331"».

All'articolo 3:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1*. L'indennità di missione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, è corrisposta nella misura del 98 per cento. Non si applica la disposizione prevista dal secondo periodo del comma 1 del medesimo articolo 2»;

dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«*3-bis*. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 1996, n. 346, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 428, al personale che partecipa alla missione di cui all'articolo 1, comma 6, del presente decreto, l'indennità di missione è corrisposta nella misura intera incrementata del 30 per cento qualora lo stesso non usufruisca, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuito».

All'articolo 10, al comma 1, le parole: «escluso l'articolo 8, pari complessivamente a euro 367.330.678» *sono sostituite dalle seguenti:* «esclusi gli articoli 2-*bis* e 8, pari complessivamente a euro 397.792.910».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3564):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI), dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI), dal Ministro della difesa (MARTINO) e dal Ministro dell'interno (PISANU) il 22 gennaio 2003.

Assegnato alle commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Difesa), in sede referente, il 22 gennaio 2003 con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni I, II, V, XI.

Esaminato dalle commissioni riunite III e IV il 28, 29 gennaio 2003; il 4, 5, 11, 12 febbraio 2003.

Esaminato in aula il 17 febbraio 2003 e approvato il 20 febbraio 2003.

Senato della Repubblica (atto n. 2023):

Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede referente, il 21 febbraio 2003 con pareri delle commissioni 1ª, 3ª, 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 25 febbraio 2003.

Esaminato dalla 4ª commissione il 25, 26, 27 febbraio 2003.

Esaminato in aula l'11 marzo 2003 e approvato il 12 marzo 2003.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 17 del 22 gennaio 2003.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 23.

03G0061

DECRETO LEGISLATIVO 18 febbraio 2003, n. **43.**

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, recante attuazione delle direttive 1999/36/CE, 2001/2/CE e della decisione 2001/107/CE in materia di attrezzature a pressione trasportabili.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Viste le direttive 1999/36/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, 2001/2/CE della Commissione, del 4 gennaio 2001, e la decisione 2001/107/CE della Commissione, del 25 gennaio 2001;

Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 2000), ed in particolare l'articolo 1, comma 4;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, recante attuazione delle direttive 1999/36/CE, 2001/2/CE e della decisione 2001/107/CE in materia di attrezzature a pressione trasportabili;

Ritenuta la necessità di apportare disposizioni correttive ed integrative al citato decreto legislativo n. 23 del 2002;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 giugno 2002;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta dell'11 luglio 2002;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 febbraio 2003;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'interno e delle attività produttive;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23

1. Al decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) all'articolo 1, comma 4, le parole: «tra il territorio di paesi terzi» sono sostituite dalle seguenti: «tra il territorio della Comunità europea ed il territorio di paesi terzi»;

b) all'articolo 3, comma 1, le parole: «deve essere accertata da un organismo notificato» sono sostituite dalle seguenti: «deve essere accertata da un organismo notificato ed attestata»;

c) all'articolo 3, comma 4, le parole: «di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 3»;

d) all'articolo 5, comma 1, secondo periodo, le parole: «a condizione che la rivalutazione della conformità» sono sostituite dalle seguenti: «a condizione che la rivalutazione della conformità del tipo»;

e) all'articolo 6, comma 3, lettera *b)*, le parole: «previsto dalle vigenti disposizioni ministeriali» sono sostituite dalle seguenti: «previsto dalle direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE e 84/527/CEE, recepite con il decreto ministeriale 7 aprile 1986, del Ministro dei trasporti»;

f) all'articolo 15, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È altresì ammessa la successiva messa in servizio delle attrezzature immesse sul mercato fino a tale data.»;

g) all'articolo 15, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È altresì ammessa la successiva messa in servizio delle attrezzature immesse sul mercato fino al 1° luglio 2005.»;

h) all'articolo 16, comma 1, le parole: «di cui all'articolo 14» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 15»;

i) all'allegato V, le parole: «ai sensi dell'allegato VI» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'allegato IV».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
BUTTIGLIONE, *Ministro per le politiche comunitarie*
LUNARDI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*
FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*
CASTELLI, *Ministro della giustizia*
TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*
PISANU, *Ministro dell'interno*
MARZANO, *Ministro delle attività produttive*

Visto, *il Guardasigilli*: CASTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (G.U.C.E.).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato, e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La direttiva 1999/36/CE è pubblicata in G.U.C.E. n. L 138 del 1º giugno 1999.

— La direttiva 2001/2/CE è pubblicata in G.U.C.E. n. L 005 del 10 gennaio 2001.

— La decisione 2001/107/CE reca: «2001/107/CE: Decisione della Commissione, del 25 gennaio 2001 che rinvia per alcune attrezzature a pressione trasportabili la data di entrata in applicazione della direttiva 1999/36/CE del Consiglio». (Gazzetta Ufficiale n. L 039 del 9 febbraio 2001).

— La legge 29 dicembre 2000, n. 422, reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2000». L'art. 1, comma 4, così recita:

«4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1».

— Il decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, reca: «Attuazione della direttiva 1999/36/CE, 2001/2/CE e della decisione 2001/107/CE in materia di attrezzature a pressione trasportabili.».

Note all'art. 1:

— Per il decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, vedi note alle premesse.

— Il testo dell'art. 1 così come modificato dal decreto qui pubblicato, così recita:

«Art. 1 *(Scopo e àmbito d'applicazione)*. — 1. Il presente decreto persegue lo scopo di accrescere la sicurezza delle attrezzature a pressione trasportabili omologate per il trasporto di merci pericolose su strade e per ferrovia e di garantire la libera circolazione, anche con riguardo agli aspetti relativi all'immissione sul mercato, alla messa in servizio ed all'utilizzazione ripetuta.

2. Il presente decreto si applica:

a) per quanto riguarda l'immissione sul mercato, alle attrezzature a pressione trasportabili di nuova fabbricazione definite all'art. 2;

b) per quanto riguarda la rivalutazione della conformità, alle attrezzature a pressione trasportabili esistenti definite all'art. 2, conformi ai requisiti tecnici stabiliti:

1) per le attrezzature a pressione trasportabili per merci pericolose su strada, dalla direttiva 94/55/CE e dalle disposizioni interne di recepimento;

2) per le attrezzature a pressione trasportabili per merci pericolose per ferrovia dalla direttiva 96/49/CE e dalle disposizioni interne di recepimento;

c) per quanto riguarda l'utilizzazione ripetuta e l'ispezione periodica:

1) alle attrezzature a pressione trasportabili di cui alle lettere *a)* e *b)*;

2) alle bombole per gas esistenti che recano il marchio di conformità previsto dalle disposizioni vigenti.

3. Non rientrano nel campo di applicazione del presente decreto le attrezzature a pressione trasportabili immesse sul mercato anteriormente alle date di cui all'articolo 15, commi 1 e 2, o, nei casi previsti

dai commi 3 e 4 dello stesso articolo, entro i termini ivi indicati, e non rivalutate ai fini dell'adeguamento ai requisiti previsti dalle direttive 94/55/CE e 96/49/CE e delle disposizioni interne di recepimento.

4. Non rientrano, altresì, nell'ambito di applicazione del presente decreto le attrezzature a pressione trasportabili utilizzate esclusivamente per operazioni di trasporto di merci pericolose *tra il territorio della Comunità europea ed il territorio di Paesi terzi*, realizzate a norma dell'art. 6, paragrafo 1, e dell'art. 7 della direttiva 94/55/CE, o dell'art. 6, paragrafo 1, e dell'art. 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 96/49/CE.»

— Il testo dell'art. 3, così come modificato dal decreto qui pubblicato, così recita:

«Art. 3 *(Valutazione di conformità per l'immissione sul mercato della Comunità europea delle attrezzature a pressione trasportabili di nuova fabbricazione)*. — 1. I recipienti e le cisterne di nuova fabbricazione devono essere conformi alle disposizioni dettate al riguardo dalle direttive 94/55/CE e 96/49/CE e delle disposizioni interne di recepimento. La conformità di tali attrezzature a pressione trasportabili alle disposizioni sopra citate *deve essere accertata da un organismo notificato ed attestata* mediante le procedure di valutazione di conformità fissate dall'allegato IV, parte I, e specificate all'allegato V.

2. I rubinetti e altri accessori di nuova fabbricazione utilizzati per il trasporto devono essere conformi alle relative disposizioni degli allegati alle direttive 94/55/CE e 96/49/CE e delle disposizioni interne di recepimento.

3. I rubinetti e altri accessori con una funzione diretta di sicurezza per l'attrezzatura a pressione trasportabile, ivi comprese le valvole di sicurezza, le valvole di riempimento e di drenaggio e i rubinetti delle bombole, devono essere sottoposti ad una procedura di valutazione della conformità di livello pari o superiore a quella del recipiente o della cisterna su cui sono montati. Tali rubinetti e altri accessori utilizzati per il trasporto possono essere sottoposti ad una procedura di valutazione della conformità separata da quella relativa al recipiente od altra cisterna.

4. I rubinetti e gli accessori *di cui al comma 3* per quanto concerne le prescrizioni tecniche specifiche non contenute nelle direttive 94/55/CE e 96/49/CE e nelle disposizioni interne di recepimento, devono rispondere ai requisiti di cui al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, ed essere sottoposti, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo medesimo, ad una procedura di valutazione della conformità di categoria II, III o IV, a seconda che il recipiente o la cisterna rientri nella categoria 1, 2 o 3, come previsto nell'allegato V del presente decreto.

5. Non è consentito vietare, limitare o ostacolare l'immissione sul mercato o la messa in servizio delle attrezzature a pressione trasportabili di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *a)*, conformi al presente decreto e recanti il relativo marchio previsto dall'art. 10, commi 1 e 2.».

— Il testo dell'art. 5, come modificato dal decreto qui pubblicato, così recita:

«Art. 5 *(Rivalutazione della conformità per le attrezzature a pressione trasportabili esistenti)*. — 1. La conformità delle attrezzature a pressione trasportabili, indicate nell'art. 1, comma 2, lettera *b)*, alle relative disposizioni degli allegati alle direttive 94/55/CE e 96/49/CE e delle disposizioni interne di recepimento, deve essere accertata da un organismo notificato secondo la procedura di rivalutazione della conformità di cui all'allegato IV, parte II. Quando tali attrezzature sono fabbricate in serie, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può autorizzare l'effettuazione della rivalutazione della conformità relativa ai recipienti, compresi i loro rubinetti ed altri accessori utilizzati per il trasporto, da parte di un organismo autorizzato, *a condizione che la rivalutazione della conformità del tipo* venga operata da un organismo notificato.

2. Non è consentito vietare, limitare od ostacolare l'immissione sul mercato o la messa in servizio delle attrezzature a pressione trasportabili di cui all'art. 1, comma 2, lettera *b)*, conformi al presente decreto e recanti il marchio pertinente previsto all'art. 10, comma 1.».

— Il testo dell'art. 6 così come modificato dal decreto qui pubblicato, così recita:

«Art. 6 *(Ispezione periodica e utilizzazione ripetuta)*. — 1. L'ispezione periodica dei recipienti, compresi i loro rubinetti ed altri accessori utilizzati per il trasporto, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *c)*, è effettuata da un organismo notificato o autorizzato, secondo la procedura di cui all'allegato IV, parte III. L'ispezione periodica delle cisterne, compresi i loro rubinetti ed altri accessori utilizzati per il trasporto, è effettuata da un organismo notificato, secondo la procedura di cui all'allegato IV, parte III, modulo 1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può autorizzare l'effettuazione dell'ispezione periodica delle cisterne, a cura degli organismi autorizzati all'uopo riconosciuti idonei, che operano sotto la sorveglianza di un organismo notificato; secondo la procedura di cui all'allegato IV, parte III, modulo 2, concernente l'ispezione periodica mediante garanzia di qualità.

2. Le attrezzature a pressione trasportabili indicate nell'art. 1, comma 2, possono essere sottoposte ad un'ispezione periodica in qualsiasi Stato membro della Comunità europea in conformità alla normativa comunitaria.

3. Non è consentito, in forza di motivi concernenti le attrezzature a pressione trasportabili in quanto tali, vietare, limitare o ostacolare l'utilizzazione, compresi il riempimento, il deposito, lo svuotamento e la ricarica, delle:

a) attrezzature indicate nell'art. 1, comma 2, lettere *a)* e *b)* e lettera *c)*, punto 1), se le stesse sono conformi alle disposizioni di cui al presente decreto e recano il marchio corrispondente;

b) bombole per gas esistenti che recano il marchio di conformità *previsto dalle direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE e 84/527/CEE, recepite con il decreto ministeriale 7 aprile 1986, del Ministero dei trasporti* nonché il marchio e il numero di identificazione di cui all'art. 10, comma 3, attestanti l'avvenuta sottoposizione a ispezione periodica.

4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce i requisiti nazionali relativi al deposito o all'utilizzazione delle attrezzature a pressione trasportabili, con esclusione delle attrezzature o degli accessori necessari durante il trasporto. Restano in vigore, a norma dell'art. 7, i requisiti nazionali concernenti i dispositivi per il collegamento, i codici di colore e la temperatura di riferimento.».

— La direttiva 84/525/CEE è pubblicata in G.U.C.E. n. L 300 del 19 novembre 1984.

— La direttiva 84/526/CEE è pubblicata in G.U.C.E. n. L 300 del 19 novembre 1984.

— La direttiva 84/527/CEE è pubblicata in G.U.C.E. n. L 300 del 19 novembre 1984.

— Il decreto ministeriale 7 aprile 1986, del Ministro dei trasporti, reca: «Recepimento delle direttive CEE numeri 76/767, 84/527, 84/525 e 84/526, riguardanti la costruzione ed i controlli di particolari categorie di bombole.».

— Il testo dell'art. 15, così come modificato dal decreto qui pubblicato, così recita:

«Art. 15 *(Disposizioni transitorie)*. — 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle attrezzature a pressione trasportabili, con l'esclusione dei fusti a pressione, delle incastellature di bombole e delle cisterne, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai fusti a pressione, alle incastellature di bombole ed alle cisterne, a decorrere dal 1° luglio 2003.

3. È consentita fino al 30 giugno 2003 l'immissione sul mercato e la messa in servizio delle attrezzature a pressione trasportabili di cui al primo comma conformi alla normativa anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto. *È altresì ammessa la successiva messa in servizio delle attrezzature immesse sul mercato fino a tale data.*

4. È consentita fino al 1° luglio 2005 l'immissione sul mercato e la messa in servizio dei fusti a pressione delle incastellature di bombole e delle cisterne, conformi alla normativa vigente anteriormente al 1° luglio 2003. *È altresì ammessa la successiva messa in servizio delle attrezzature immesse sul mercato fino al 1° luglio 2005».*

— Il testo dell'art. 16 così come modificato dal decreto qui pubblicato, così recita:

«Art. 16 *(Applicabilità di norme di recepimento di direttive CEE)*. — 1. A partire dalle date *di cui all'art. 15* commi 1 e 2, o, nel caso dei commi 3 e 4, entro due anni dalle date ivi indicate, le direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE e 84/527/CEE, recepite con il decreto mini-

steriale 7 aprile 1986 del Ministro dei trasporti trovano applicazione limitatamente alle disposizioni dettate dall'art. 1 e dall'allegato I, parti 1, 2 e 3, di ciascuna di esse. Le disposizioni di cui alla direttiva 76/767/CEE, recepita con il decreto ministeriale 7 aprile 1986, del Ministro dei trasporti, non sono più applicabili a decorrere dalle date indicate nell'art. 15, commi 1 e 2 o, nel caso dei commi 3 e 4, entro due anni dalle date ivi indicate; per le attrezzature a pressione trasportabili che rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto. Le omologazioni CEE di modelli di bombole rilasciate in applicazione delle direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE e 84/527/CEE, recepite con il decreto ministeriale 7 aprile 1986, del Ministro dei trasporti, sono comunque riconosciute equivalenti alle certificazioni CE previste dal presente decreto.».

— Il testo dell'allegato V, così come modificato dal decreto qui pubblicato, così recita:

«ALLEGATO V

MODULI PER LA VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

La tabella seguente indica quali moduli di valutazione della conformità devono essere seguiti *ai sensi dell'allegato IV,* parte 1, per le attrezzature a pressione trasportabili di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*.

Categorie di attrezzature a pressione trasportabili	Moduli
1. Recipienti in cui il prodotto della pressione di prova per la capacità è inferiore o pari a 30 MPa/litro (300 bar/litro).	A1, oppure D1, oppure E1
2. Recipienti in cui il prodotto della pressione di prova per la capacità è superiore a 30 e inferiore o pari a 150 MPa/litro (rispettivamente 300 e 1500 bar/litro).	H, oppure B ed E combinati, oppure B e C1 combinati, oppure B1 e F combinati, oppure B1 e D combinati.
3. Recipienti in cui il prodotto della pressione di prova per la capacità è superiore a 150 MPa/litro (1.500 bar/litro), nonché le cisterne.	G, oppure H1, oppure B e D combinati, oppure B e F combinati.

Nota 1: Le attrezzature a pressione trasportabili devono essere sottoposte ad una delle procedure di valutazione della conformità, che il fabbricante può scegliere tra quelle previste per la categoria in cui sono classificate. Per i recipienti o i loro rubinetti ed altri accessori utilizzati per il trasporto, il fabbricante può parimenti scegliere di applicare una delle procedure previste per le categorie superiori.

Nota 2: Nel quadro delle procedure per la garanzia della qualità, l'organismo notificato, quando svolge visite senza preavviso, preleva un campione dell'attrezzatura dai locali di fabbricazione o di magazzinaggio al fine di effettuare o far effettuare una verifica della conformità ai requisiti della presente direttiva. A tal fine, il fabbricante informa l'organismo notificato del programma di produzione previsto. L'organismo notificato effettua almeno due visite durante il primo anno di fabbricazione. La frequenza delle visite successive è determinata dall'organismo notificato sulla base dei criteri indicati nel punto 4.4 dei moduli pertinenti dell'allegato IV, parte I.».

03G0059

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI

DECRETO 13 dicembre 2002.

Ripartizione dei fondi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 - Esercizio 2001.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI

Vista la legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche e in particolare gli articoli 9 e 15;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, recante il regolamento di attuazione della suddetta legge n. 482/1999;

Visto in particolare l'art. 8, comma 1, del predetto regolamento che prevede l'emanazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri di un decreto annuale relativo ai criteri per la ripartizione dei fondi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge;

Visto il decreto-legge 23 novembre 2001, convertito, con modificazioni, con legge 31 dicembre 2001, n. 463, che all'art. 8-*octies* proroga i termini per la presentazione dei progetti e dispone l'utilizzo dei fondi relativi all'anno 2001 nel 2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 febbraio 2002, n. 39, recante i criteri di ripartizione dei fondi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge n. 482/1999, relativi all'esercizio finanziario 2001;

Visti i protocolli d'intesa, stipulati ai sensi dell'art. 8, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, dalle regioni e dalla provincia autonoma di Trento, con i quali lo Stato e le regioni si sono impegnati a collaborare in fase di istruttoria, di erogazione dei fondi e di successiva rendicontazione dei progetti di intervento presentati dai soggetti di cui al comma 3 di detto art. 8;

Viste le note delle amministrazioni statali con le quali sono stati trasmessi, ai sensi del comma 2, dell'art. 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 345/2001, i progetti di intervento e richiesti i relativi finanziamenti;

Viste, altresì, le note delle regioni, con le quali sono stati trasmessi, ai sensi del comma 3 del citato art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 345/2001, i progetti di intervento presentati dalle regioni, nonché quelli presentati dalle amministrazioni locali direttamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con richiesta di relativo finanziamento;

Considerato che le amministrazioni locali che hanno trasmesso autonomamente i progetti sono tutte situate in regioni che hanno stipulato, alla data di emanazione del presente decreto, i protocolli d'intesa e che pertanto le somme ad esse spettanti possono essere accreditate alle rispettive regioni;

Accertato che gli enti locali e territoriali cui sono ripartite le somme sono compresi nelle delimitazioni territoriali operate ai sensi dell'art. 3 della citata legge n. 482/1999, ovvero ai sensi del comma 5, dell'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 345/2001;

Accertato, altresì, che i progetti delle amministrazioni statali, cui sono ripartite le somme, si riferiscono ad interventi a favore di minoranze linguistiche, delimitate territorialmente ai sensi del sopra menzionato art. 3;

Sentito, ai sensi dell'art. 12 del più volte citato decreto del Presidente della Repubblica n. 345/2001, il Comitato tecnico consultivo per l'applicazione della legislazione in materia di minoranze linguistiche storiche, come risulta dal verbale n. 9 del 21 ottobre 2002;

Ritenuto di uniformarsi a quanto espresso dal suddetto Comitato;

Visto il comma 6 del più volte citato art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 345/2001, secondo cui le somme spettanti ai soggetti della pubblica amministrazione sono ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 agosto 2001 che, tra l'altro, conferisce al Ministro per gli affari regionali la delega all'esercizio delle funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri riguardanti i problemi delle minoranze linguistiche e dei territori di confine;

Decreta:

Art. 1.

1. I finanziamenti previsti dagli articoli 9 e 15 della legge n. 482/1999 pari ad € 8.894.542,58 sono ripartiti come indicato nell'elenco allegato al presente decreto.

2. L'ammontare delle somme da trasferire e liquidare alle regioni indicate nell'allegato elenco, ai sensi del comma 7, dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345 e dei protocolli d'intesa, pari ad € 8.207.253,62, nonché quello da trasferire e liquidare all'Università degli studi di Udine, pari ad € 196.557,84 gravano sul capitolo 5211 di provenienza dell'esercizio finanziario 2001, iscritto nella UPB 12.1.2.14 - Ministero dell'economia e delle finanze - Tabella 2.

Art. 2.

1. Il trasferimento delle somme spettanti agli enti di cui al comma 3 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345 è effettuato dalle regioni nel rispetto delle procedure previste dal predetto decreto e dai rispettivi protocolli d'intesa di cui al comma 4 del medesimo art. 8.

Art. 3.

1. Per la liquidazione delle somme spettanti alle amministrazioni dello Stato, pari ad € 490.731,12, la cui spesa grava sul capitolo 5211 di provenienza dell'esercizio 2001 iscritto nella UPB 12.1.2.14 - Ministero dell'economia e delle finanze - Tabella 2, si provvede ai sensi del comma 28, dell'art. 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 449 (bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 13 dicembre 2002

Il Ministro: LA LOGGIA

Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2003
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 136

ALLEGATO

RIPARTIZIONE DI FONDI PREVISTI DAGLI ARTICOLI 9 E 15
DELLA LEGGE N. 482/1999 RELATIVI ALL'ANNO 2001

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

SOGGETTO	IMPORTO IN EURO
PROVINCIA DI UDINE	838.229,45
PROVINCIA DI GORIZIA	102.200,00
PROVINCIA DI PORDENONE	45.900,00
COMUNITA' MONTANA DEL CARSO	2.000,00
COMUNITA' MONTANA VAL D'ARZINO, COSA TRAMONTANA	38.830,00
COMUNITA' MONTANA CANAL DEL FERRO-VAL CANALE	42.750,00
COMUNITA' MONTANA DELLA CARNIA	41.300,00
A.S.L. ALTO FRIULI	84.000,00
COMUNE DI UDINE	141.476,41
COMUNE DI OSOPPO	1.297,66
COMUNE OVARO	516,46
COMUNE DI CIVIDALE	60.242,61
COMUNI DI GEMONA,ARTEGNA, MONTENARS	9.000,00
COMUNE DI MAGNANO IN RIVIERA	6.306,00
COMUNE DI MOGGIO UDINE	30.707,00
COMUNE DI S.DANIELE	5.000,00
COMUNE DI CODROIPO	41.000,00
COMUNE DI CASSACCO	8.263,32
COMUNE DI SEDEGLIANO	28.920,00

SOGGETTO	IMPORTO IN EURO
COMUNE DI TAVAGNACCO	20.400,00
COMUNE DI SAN LORENZO ISONTINO	2.000,00
COMUNE DI GORIZIA	10.677,99
COMUNE DI PALUZZA	62.110,00
COMUNE DI PONTEBBA	36.580,00
COMUNE DI TARVISIO	156.384,60
COMUNE DI SAURIS	14.150,00
COMUNE DI SAN PIETRO AL NATISONE	109.500,00
UNIONE COMUNI, PULFERO, S. PIETRO AL NATISONE, SAVOGNA	9.000,00
COMUNE DI RESIA	7.094,63
COMUNE DI TAIPANA	7.750,00
COMUNE DI LUSEVERA	15.000,00
COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI	29.516,49
COMUNE DI MONFALCONE	19.460,00
COMUNE DI DOBERDO' DEL LAGO	11.250,00
COMUNE DI SAVOGNA D'ISONZO	17.482,96
COMUNE DI S. FLORIANO NEL COLLIO	16.000,00
COMUNI DI SGONICO E MONRUPINO	40.000,00
COMUNE DI SGONICO	1.840,00
COMUNE DI MONRUPINO	1.520,00
COMUNE DI S.DORLIGO DELLA VALLE	66.350,02
COMUNE DI DUINO AURISINA	50.612,78
CONSORZIO UNIVERSITARIO DEL FRIULI	154.538,24
TOTALE	**€ 2.387.156,62**

REGIONE PIEMONTE

SOGGETTO	IMPORTO IN EURO
COMUNITA' MONTANA VAL PELLICE	38.093,86
COMUNITA' MONTANA VALLI CHISONE E GERMANASCA	20.864,85
COMUNITA' MONTANA ALTA VALLE DI SUSA	38.734,27
COMUNE DI OULX	45.000,00
COMUNE DI SALBERTRAND	9.443,93
COMUNE DI CHIOMONTE	774,69
COMUNE DI SUSA	90.896,41
COMUNE DI GIAGLIONE	6.713,93
PROVINCIA DI CUNEO	52.186,55
COMUNITA' MONTANA VALLI GESSO, VERMEGNANA, PESIO	36.513,50
COMUNITA' MONTANA VALLE MAIRA	126.532,00
COMUNITA' MONTANA VALLE STURA	15.751,94
COMUNE DI ROCCABRUNA	88.968,00
COMUNE DI ROCCAFORTE MONDOVI'	14.214,00
COMUNE DI SANBUCO	6.713,95
COMUNE DI PONT CANAVESE	10.540,88
COMUNITA' MONTANA VALSESIA	24.996,51
COMUNE DI ALAGNA VALSESIA	161.055,28
TOTALE	**€ 787.994,55**

REGIONE CALABRIA

SOGGETTO	IMPORTO IN EURO
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA	493.000,00
COMUNE DI LUNGRO	25.822,84
COMUNE DI ACQUAFORMOSA	15.493,71
COMUNE DI BOVA	30.987,22
COMUNE DI CARAFFA	19.367,13
COMUNE DI CASTROREGIO	25.822,87
COMUNE DI FIRMO	25.822,85
COMUNE DI FRASCINETO	155.495,35
COMUNE DI GUARDIA PIEMONTESE	171.752,92
COMUNE DI PALLAGORIO	66.000,00
COMUNE DI S. DEMETRIO CORONE	118.000,00
COMUNE DI S. CATERINA ALBANESE	10.329,14
COMUNE DI S. SOFIA DI EPIRO	42.865,93
COMUNE DI SPEZZANO ALBANESE	5.164,56
COMUNITA' MONTANA JONICO MERIDIONALE	234.419,95
TOTALE	**€ 1.440.344,47**

REGIONE MOLISE

SOGGETTO	IMPORTO IN EURO
PROGETTO REGIONALE COORDINATO	444.285,00
TOTALE	**€ 444.285,00**

REGIONE PUGLIA

SOGGETTO	IMPORTO IN EURO
UNIONE COMUNI GRECIA SALENTINA	658.358,85
COMUNE DI CELLE SAN VITO	51.131,00
COMUNE DI FAETO	105.850,00
TOTALE	**€ 815.339,85**

REGIONE CAMPANIA

SOGGETTO	IMPORTO IN EURO
COMUNE DI GRECI	79.000,00
TOTALE	**€ 79.000,00**

REGIONE BASILICATA

SOGGETTO	IMPORTO IN EURO
REGIONE BASILICATA	155.400,00
COMUNE DI S. PAOLO ALBANESE	118.000,00
TOTALE	**€ 273.400,00**

REGIONE SICILIA

SOGGETTO	IMPORTO IN EURO
PIANA DEGLI ALBANESI	72.820,43
TOTALE	**€ 72.820,43**

REGIONE VENETO

SOGGETTO	IMPORTO IN EURO
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BELLUNO	143.500,00
COMUNE DI SANTA LUCIA	65.000,00
COMUNE DI GOSALDO	19.108,91
COMUNE DI SAPPADA	30.820,00
COMUNE DI FARRA D'ALPAGO E TAMBRE	36.586,49
COMUNITA' MONTANA DELLA LESSINIA	48.009,00
TOTALE	**€ 343.024,40**

PROVINCIA TRENTO

SOGGETTO	IMPORTO IN EURO
COMUNI DI FRASSILONGO, FIEROZZO, PALU' DEL FERSINA, LUSERNA	278.800,00
COMPRENSORIO LADINO DI FASSA	150.000,00
TOTALE	**€ 428.800,00**

REGIONE SARDEGNA

SOGGETTO	IMPORTO IN EURO
PROVINCIA DI NUORO	885.000,00
COMUNE DI CABRAS	30.367,67
COMUNE DI ALGHERO	211.316,56
COMUNE DI ISILI	8.404,07
TOTALE	**€ 1.135.088,30**

AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

SOGGETTO	IMPORTO IN EURO
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA D.A.P.	136.447,91
ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI DI TRIESTE	1.000,00
DIREZIONE DIDATTICA DI MANZANO	15.659,00
DIREZIONE DIDATTICA DI TARVISIO	17.644,21
DIREZIONE DIDATTICA S.GIOVANNI DI TRIESTE	2.180,00
CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI BELLUNO	45.300,00
ARCHIVIO DI STATO DI UDINE	272.500,00
TOTALE	**€ 490.731,12**

ENTI NON TERRITORIALI AD AUTONOMIA AMMINISTRATIVA

SOGGETTO	IMPORTO IN EURO
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE	196.557,84
TOTALE	**€ 196.557,84**

RIEPILOGO

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	€	2.387.156,62
REGIONE PIEMONTE	€	787.994,55
REGIONE CALABRIA	€	1.440.344,47
REGIONE MOLISE	€	444.285,00
REGIONE PUGLIA	€	815.339,85
REGIONE CAMPANIA	€	79.000,00
REGIONE BASILICATA	€	273.400,00
REGIONE SICILIA	€	72.820,43
REGIONE VENETO	€	343.024,40
PROVINCIA DI TRENTO	€	428.800,00
REGIONE SARDEGNA	€	1.135.088,30
AMMINISTRAZIONI DELLO STATO	€	490.731,12
ENTI NON TERRITORIALI AD AUTONOMIA AMMINISTRATIVA (UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE)	€	196.557,84
TOTALE	**€**	**8.894.542,58**

03A03075

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 29 novembre 2002.

Fondo sanitario nazionale 2000 e 2002 - Finanziamento agli Istituti zooprofilattici sperimentali. (Deliberazione n. 103/02).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, concernente il riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Vista la propria delibera 25 maggio 2000, n. 53, (*Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 25 luglio 2000), concernente la ripartizione delle somme del Fondo sanitario nazionale 2000 di parte corrente, con la quale, per gli Istituti zooprofilattici, venivano ripartite risorse pari a 200 miliardi di lire (103.291.379,82 euro) e venivano accantonate ulteriori somme in attesa di proposte del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, che prevede che il finanziamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali rientri fra le quote vincolate da finanziarsi attraverso il Fondo sanitario nazionale;

Visto il decreto 31 dicembre 2001 del Ministro dell'economia e delle finanze, concernente la ripartizione in capitoli delle unità revisionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002, che prevede, al capitolo 2700, una quota di 4.570.552.857 euro da assegnare al Fondo sanitario nazionale;

Vista l'intesa espressa dalla Conferenza Stato - regioni nella seduta del 24 ottobre 2002;

Vista la proposta del Ministro della salute del 22 novembre 2002, concernente l'assegnazione agli Istituti zooprofilattici sperimentali della somma complessiva di 130.500.000 euro, di cui 9.133.000 euro a valere sulle quote accantonate del Fondo sanitario nazionale 2000 di parte corrente e 121.367.000 euro a valere sulle quote del Fondo sanitario 2002, specificatamente destinate a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 56/2000 sopra citato;

Considerata la necessità di prevenire, contrastare e controllare su tutto il territorio nazionale patologie come la BSE e la blue tongue, di attivare un sistema nazionale di sorveglianza delle catene alimentari e di tenere costantemente informati i consumatori;

Delibera:

A valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale 2000 e 2002, è assegnata alle regioni capofila la somma di 9.133.000 euro per l'anno 2000 e di 121.367.000 euro per l'anno 2002, per le attività degli Istituti zooprofilattici sperimentali, secondo gli importi indicati nell'allegata tabella che fa parte integrante della presente delibera.

Roma, 29 novembre 2002

Il Presidente delegato
TREMONTI

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 2003
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, Economia e finanze, registro n. 2, foglio n. 81

ALLEGATO

FINANZIAMENTO AGLI ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI

(milioni di euro)

Istituti	Sede centrale	FSN 2000	FSN 2002	Finanziamento complessivo
Istituto zooprofilattico sperimentale Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta	Torino	0,893	11,860	12,753
Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna	Brescia	1,869	24,833	26,702
Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie	Padova	1,070	14,223	15,293
Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche	Perugia	0,694	9,229	9,923
Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana	Roma	0,942	12,521	13,463
Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise «G. Caporale»	Teramo	0,721	9,582	10,303
Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno	Portici	0,713	9,474	10,187
Istituto zooprofilattico sperimentale della Puglia e della Basilicata	Foggia	0,678	9,008	9,686
Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia	Palermo	0,789	10,478	11,267
Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna	Sassari	0,764	10,159	10,923
TOTALE	10	9,133	121,367	130,500

03A03422

DELIBERAZIONE 29 novembre 2002.

Legge n. 443/2001 - Primo programma delle opere strategiche - Risanamento del sottosuolo dell'area urbana di Napoli: consolidamento dei costoni e dei versanti della collina dei Camaldoli - lato Soccavo. (Deliberazione n. 112/2002).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001, autorizza limiti di impegno quindicennali per la progettazione e realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato e per interventi nel settore idrico di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, prevedendo l'emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'individuazione dei soggetti autorizzati a contrarre mutui ed a effettuare altre operazioni finanziarie, per la definizione delle modalità di erogazione delle somme dovute dagli istituti finanziari ai mutuatari e per la quantificazione delle quote da utilizzare per le attività di progettazione, istruttoria e monitoraggio;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 supplemento ordinario), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il primo programma delle opere strategiche, che nell'allegato 1 riporta, tra l'altro, il sottosistema «Sistemi urbani» che include «Napoli risanamento del sottosuolo», per un costo complessivo di 206,583 meuro e una previsione di spesa per il triennio 2002-2004 pari a 37,701 meuro;

Vista la nota n. 12723/2002/SG del 28 novembre 2002, con la quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso, tra l'altro, per «Napoli risanamento del sottosuolo», la relazione istruttoria del «Consolidamento dei costoni e dei versanti della collina dei Camaldoli - lato Soccavo» proponendo un finanziamento a carico delle risorse della legge n. 166/2002;

Visto che la collina dei Camaldoli, è inserita tra gli interventi prioritari di risanamento ambientale, igienico-sanitari ed idrogeologici previsti dall'art. 8, comma 1, dell'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2948 del 25 febbraio 1999 e successive modifiche e integrazioni;

Considerato che questo Comitato ha conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta delibera, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento;

Ritenuto di aderire alla proposta di assegnazione di risorse per l'intervento in questione, che, proprio per la sua riconosciuta rilevanza strategica, è ritenuto prioritario per il risanamento ambientale, igienico-sanitario ed idrogeologico di Napoli dall'ordinanza di protezione civile sopra richiamata;

Ritenuto che è opportuno effettuare ulteriori approfondimenti sulla possibilità di altre forme di finanziamento, anche alternative ai finanziamenti pubblici, utili a realizzare le restanti opere atte a garantire il completamento di tutti gli interventi di sistemazione igienico-sanitaria e idrogeologica della collina di Camaldoli completando tale individuazione prima della data prevista per l'attivazione della tranche finale delle assegnazioni;

Ritenuto di quantificare la quota annua massima di contributo da assegnare all'intervento in questione in relazione alla proposta di finanziamento emersa a seguito dell'istruttoria svolta e tenendo conto del saggio d'interesse praticato dalla Cassa depositi e prestiti alla data della presente delibera per le operazioni di mutuo di durata sino a quindici anni;

Udita la relazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto

sotto l'aspetto tecnico:

che gli accertamenti svolti per avviare gli interventi di risanamento della collina dei Camaldoli evidenziano situazioni di pericolo per la pubblica incolumità e per l'ambiente;

che per risolvere i problemi ambientali, igienico-sanitari e idrogeologici dell'area sono previsti da una parte la progettazione ed esecuzione del sistema fognario a servizio dell'urbanizzato sulla collina, dall'altra la messa in sicurezza del lato Soccavo e la sistemazione idrogeologica e la regimazione delle acque provenienti dalla collina ed incidenti sul quartiere Pianura;

che l'intervento oggetto del finanziamento è finalizzato al risanamento della pendice rocciosa del versante Soccavo della collina dei Camaldoli;

che l'intervento in questione dispone di progettazione esecutiva, approvata dal Comitato tecnico struttura commissariale sottosuolo (ex O.M. n. 2948 del 25 febbraio 1999 e successive modifiche e integrazioni), non necessita di valutazione d'impatto ambientale né nazionale né regionale ed è in attesa di acquisire il parere definitivo della Commissione edilizia integrata (C.E.I.) del Comune di Napoli, dell'Autorità di bacino, della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali e dei competenti Enti erogatori dei servizi mentre è stata convocata la Conferenza di servizi per l'approvazione definitiva del progetto;

che i lavori previsti sono riassumibili in opere di messa in sicurezza della parete rocciosa del versante Soccavo della collina dei Camaldoli e che con altri finanziamenti si realizzeranno gli interventi di regimazione delle acque, difesa idraulica, copertura vegetazione e quant'altro necessario contro i fenomeni erosivi;

che la forma di affidamento prevista per i lavori in questione è l'appalto;

che il soggetto attuatore è il Commissario straordinario per gli interventi di emergenza connessi al consolidamento del sottosuolo della città di Napoli, ex O.M. n. 2948 del 25 febbraio 1999 e successive modifiche e integrazioni;

sotto l'aspetto finanziario:

che per il «Consolidamento dei costoni e dei versanti della collina dei Camaldoli - lato Soccavo» si propone il finanziamento di un importo pari a meuro 6,5 - 3,25 meuro per l'anno 2003 e 3,25 meuro per l'anno 2004 - a valere sui fondi di cui all'art. 13 della legge 166 del 1° agosto 2002.

Delibera:

1. All'intervento relativo al «Consolidamento dei costoni e dei versanti della collina dei Camaldoli - lato Soccavo» è assegnato, per il triennio 2002-2004, l'importo complessivo di 6,5 milioni di euro in termini di volume di investimento articolati in 3,25 milioni di euro per l'anno 2003 e 3,25 milioni di euro per l'anno 2004.

L'onere relativo a ciascuna annualità del triennio considerato viene imputato sul limite di impegno quindicennale autorizzato dall'art. 13 della legge n. 166/2002 per la stessa annualità. La quota annua di contributo non potrà comunque superare l'importo di 0,311 meuro per il limite relativo all'anno 2003 e l'importo di 0,311 meuro per il limite relativo all'anno 2004.

L'importo in questione sarà erogato successivamente all'approvazione definitiva del progetto esecutivo nelle forme previste dalla vigente normativa.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti darà attuazione alla presente disposizione con le procedure previste dalla norma richiamata.

2. Il Commissario straordinario per gli interventi di emergenza connessi al consolidamento del sottosuolo della città di Napoli, ex O.M. n. 2948 del 25 febbraio 1999 e successive modifiche e integrazioni, in qualità di soggetto attuatore, dovrà individuare le ulteriori fonti di finanziamento, anche alternative ai finanziamenti pubblici, utili a realizzare le restanti opere atte a garantire il completamento di tutti gli interventi di sistemazione idrogeologica e igienico-sanitaria della collina di Camaldoli, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nonché alla segreteria di questo Comitato prima della data prevista per l'attivazione della tranche finale delle assegnazioni.

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad instaurare un adeguato meccanismo di monitoraggio ed a svolgere gli adempimenti necessari per consentire a questo Comitato di assolvere ai compiti di vigilanza previsti dall'art. 2, comma 2, lettera *d)* del decreto legislativo n. 190/2002.

Roma, 29 novembre 2002

Il Presidente delegato
TREMONTI

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 2003
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, Economia e finanze, registro n. 2, foglio n. 78

03A03421

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 11 marzo 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Napoli.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Decreta

l'irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Napoli nel giorno 20 febbraio 2003 per la mancata apertura degli sportelli, dalle ore 15 alle ore 16, per motivi tecnici. La Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli, con propria nota del 5 marzo 2003, ha espresso parere favorevole al riguardo.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che, in data 20 febbraio 2003, l'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Napoli non ha aperto gli sportelli al pubblico, dalle ore 15 alle ore 16, a causa di motivi tecnici, come da comunicazione dello stesso prot. 802 del 25 febbraio 2003.

Riferimenti normativi dell'atto:

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592; decreto legislativo n. 32 del 26 gennaio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001) recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al Pubblico registro automobilistico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 11 marzo 2003

Il direttore regionale: ORLANDI

03A03423

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 17 del 22 gennaio 2003)**, coordinato con la legge di conversione 18 marzo 2003, n. 42** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4)**, recante: «Disposizioni urgenti per la prosecuzione della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali. Modifiche al codice penale militare di guerra».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Termini relativi alla partecipazione militare italiana ad operazioni internazionali

1. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 116, relativo alla partecipazione di personale militare e civile alle operazioni in Macedonia, in Albania, nei territori della ex Jugoslavia, in Kosovo, a Hebron, in Etiopia ed Eritrea è differito al 30 giugno 2003. Alla stessa data è differito il termine per la partecipazione del personale della Polizia di Stato alle operazioni in Macedonia ed in Kosovo di cui al medesimo articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 64 del 2002.

2. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 116, relativo alla partecipazione militare italiana alla missione internazionale di pace in Macedonia, è differito al 30 giugno 2003.

3. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 116, relativo alla partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata: «*Enduring Freedom*» nell'ambito degli impegni militari attualmente assunti, è differito al 30 giugno 2003.

4. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 116, relativo all'intervento internazionale denominato: «*International Security Assistance Force*» (ISAF), è differito al 30 giugno 2003.

5. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 116, relativo allo sviluppo di programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, è differito al 30 giugno 2003.

6. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 116, relativo alla partecipazione alla missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia (EUMM), è differito al 30 giugno 2003.

7. Salvo quanto previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

8. Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata la spesa di euro 359.549.625.

Riferimenti normativi:

— Il decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, recante «Disposizioni urgenti per la prosecuzione della partecipazione italiana a operazioni militari internazionali», come modificato dalla legge di conversione 15 giugno 2002, n. 116, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 140 del 17 giugno 2002; si riporta il testo dell'art. 1:

«Art. 1 *(Termini relativi alla partecipazione militare italiana a operazioni internazionali).* — 1. Il termine previsto dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, relativo alla partecipazione di personale militare e civile alle operazioni in Macedonia, in Albania, nei territori della ex Jugoslavia, in Kosovo, a Hebron, in Etiopia ed Eritrea è differito al 31 dicembre 2002. Alla stessa data è diferito il termine per la partecipazione del personale della Polizia di Stato alle operazioni in Macedonia ed in Kosovo di cui al medesimo art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 451 del 2001.

2. Il termine previsto dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, relativo alla partecipazione militare italiana alla missione internazionale di pace in Macedonia, è differito al 31 dicembre 2002.

3. Il termine previsto dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, relativo alla partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata «*Enduring Freedom*», nell'ambito degli impegni militari attualmente assunti, è differito al 31 dicembre 2002.

4. Il termine previsto dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, relativo all'intervento internazionale denominato «*International Security Assistance Force*» (l.S.A.F.), è differito al 31 dicembre 2002.

5. Il termine previsto dall'art. 14 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, relativo allo sviluppo di programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, è differito al 31 dicembre 2002.

6. Il termine previsto dall'art. 14-*bis* del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, relativo alla partecipazione alla missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia (EUMM), è differito al 31 dicembre 2002.

7. Salvo quanto previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15».

— Il decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, recante «Disposizioni urgenti per la proroga della partecipazione italiana a operazioni militari internazionali», come modificato dalla legge di conversione 27 febbraio 2002, n. 15, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 49 del 27 febbraio 2002.

Art. 2.

Partecipazione italiana alla missione di polizia dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina

1. È autorizzata, dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003, la spesa di *euro 2.918.692* per la partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione di polizia dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata: «EUPM», prevista dall'azione comune adottata l'11 marzo 2002 dal Consiglio dell'Unione europea.

2. Salvo quanto disposto dall'articolo 3, al personale impiegato nella missione è corrisposta l'indennità di missione prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, *nella misura intera incrementata del 30 per cento qualora lo stesso non usufruisca, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuito.*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, come modificato dalla legge di conversione 27 febbraio 2002, n. 15 (v. nota all'art. 1):

«Art. 2 *(Indennità di missione).* — 1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale è corrisposta, in aggiunta allo stipendio o alla paga ed agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione prevista dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del 90 per cento per tutta la durata del periodo, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali. L'indennità è corrisposta in euro, sulla base della media dei cambi registrati nel periodo dal 1° giugno al 30 novembre 2001. Per il personale che partecipa all'operazione di cui all'art. 1, comma 3, la misura del 90 per cento è calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.

2. Durante i periodi di riposo e recupero previsti dalle normative di settore, fruiti fuori dal teatro di operazioni e in costanza di missione, al personle militare e della Polizia di Stato è corrisposta un'indennità giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita.

3. Ai fini della corresponsione dell'indennità di misione i volontari in ferma annuale, in ferma breve e in ferma prefissata delle Forze armate sono equiparati ai volontari di truppa in servizio permanente».

Art. 2-*bis*.

Partecipazione italiana ai processi di pace in corso per la Somalia e il Sudan

1. *È autorizzata la spesa di euro 141.319 per l'anno 2003 per la partecipazione di personale militare alla Conferenza di pace sulla Somalia e ai negoziati di pace sul Sudan in corso in Kenya, nonché alle attività della Commissione militare congiunta, prevista dall'Accordo di cessate il fuoco firmato il 19 gennaio 2002 per garantire l'accesso degli aiuti umanitari in tutta l'area dei Monti Nuba.*

2. *All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a euro 141.319 per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.*

3. *Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

Art. 2-*ter*.

Disposizioni in materia di personale militare

1. *All'articolo 34, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo le parole: «nello svolgimento di attività operative» è inserita la seguente: «ovvero».*

2. *All'articolo 6, comma 1, lettera* b), *del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, le parole da: «individuate» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «, individuate con decreto del Ministro della difesa, in esecuzione dei compiti di cui all'articolo 1, commi 3 e 5, della legge 14 novembre 2000, n. 331».*

Riferimenti normativi:

— La legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 15 del 20 gennaio 2003; si riporta il testo dell'art. 34, comma 1, come modificato dal decreto-legge qui pubblicato:

Art. 34. *(Beneficio a favore dei congiunti del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia e spese sanitarie sostenute dal medesimo personale).* — 1. Le disposizioni previste dall'art. 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, sono estese al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai genitori o ai fratelli conviventi e a carico qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio per effetto di ferite o lesioni di natura violenta riportate nello svolgimento di attività operative *ovvero* a causa di atti delittuosi commessi da terzi».

— Il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, recante «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 75 del 30 marzo 2001; si riporta il testo dell'art. 6, comma 1, lettera *b)*, come modificato dal decreto-legge qui pubblicato:

«1. All'art. 9 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, sono apportate le seguenti modifiche:

a) (Omissis).

b) Nell'ambito di ciascuna Forza armata, previo superamento di un corso propedeutico svolto con modalità definite dal relativo Capo di stato maggiore, possono inoltre essere ammessi alla frequenza del primo corso di formazione utile per l'immissione nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente, nei limiti delle vacanze organiche e fermo restando l'accertamento dell'idoneità psico-fisica ed attitudinale, il coniuge e i figli superstiti nonché i fratelli qualora unici superstiti del personale delle Forze armate deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio militare, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace ovvero in attività operative, *individuate con decreto del Ministro della difesa, in esecuzione dei compiti di cui all'art. 1, commi 3 e 5, della legge 14 novembre 2000, n. 331».*

— La legge 14 novembre 2000, n. 331, recante «Norme per l'istituzione del servizio militare professionale», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 269 del 17 novembre 2000; si riporta il testo dell'art. 1, commi 3 e 5:

«3. Compito prioritario delle Forze armate è la difesa dello Stato.

4. *(Omissis).*

5. Le Forze armate concorrono alla salvaguardia delle libere istituzioni e svolgono compiti specifici in circostanze di pubblica calamità e in altri casi di straordinaria necessità ed urgenza».

Art. 3.

Trattamento economico

1. *L'indennità di missione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, è corrisposta nella misura del 98 per cento. Non si applica la disposizione prevista dal secondo periodo del comma 1 del medesimo articolo 2.*

2. Ai fini della corresponsione del trattamento economico aggiuntivo di cui all'articolo 14 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, non si applica la disposizione prevista dal secondo periodo del comma 3 dello stesso articolo 14.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2003 e fino al termine di cui all'articolo 1, comma 4, al personale dell'Arma dei carabinieri in servizio di sicurezza presso la sede diplomatica di Kabul in Afghanistan l'indennità di missione è corrisposta nella misura prevista per il personale militare appartenente al contingente ISAF.

3-*bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 1996, n. 346, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 428, al personale che partecipa alla missione di cui all'articolo 1, comma 6, del presente decreto, l'indennità di missione è corrisposta nella misura intera incrementata del 30 per cento qualora lo stesso non usufruisca, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuito.*

Riferimenti normativi:

— Per il testo dell'art. 2 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, come modificato dalla legge di conversione 27 febbraio 2002, n. 15 (v. nota all'art. 2) si riporta il testo dell'art. 14 del medesimo decreto-legge:

«Art. 14 *(Sviluppo di programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiana in Albania e nei Paesi dell'area balcanica).* — 1. Il Ministro dell'interno è autorizzato ad adottare un programma straordinario di cooperazione tra le Forze di polizia italiane e quelle albanesi, nonché ad assumere le conseguenti iniziative per stabilire forme di cooperazione con le Forze di polizia degli altri Paesi dell'area balcanica nel campo del contrasto alle attività di criminalità organizzata operante in tale area e nel controllo dei flussi migratori illegalmente diretti verso il territorio della Repubblica italiana.

2. Per l'attuazione del programma di cui al comma 1, il Ministero dell'interno provvede all'istituzione di un ufficio di collegamento interforze in Albania, composto da personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, nonché a sviluppare rapporti di cooperazione e di raccordo con le Forze di polizia degli altri Paesi dell'area balcanica.

3. Al personale di cui al comma 2 si applica il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642 e l'indennità speciale di cui all'art. 3 della medesima legge, nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero. Il trattamento economico aggiuntivo è corrisposto in euro, il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 marzo 2002, sulla base dei cambi registrati nel periodo 1° giugno-30 novembre 2001.

4. Al medesimo personale, durante i periodi di riposo e di recupero previsti dalle vigenti disposizioni per l'impiego all'estero, fruiti fuori del teatro di operazioni ed in costanza di missione è corrisposta un'indennità giornaliera pari alla diaria estera percepita.

5. Per le finalità di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 3 della legge 3 agosto 1998, n. 300, ed il coordinamento è assicurato dal Ministero dell'interno.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1° gennaio 2002 e fino al 31 marzo 2002.

7. Entro il 31 dicembre 2002 il Governo presenta al Parlamento una relazione sulla realizzazione degli obiettivi fissati, sui risultati raggiunti e sull'efficacia degli interventi effettuati».

— Il decreto-legge 1° luglio 1996, n. 346, recante «Partecipazione italiana alla missione di pace in Bosnia», come modificato dalla legge di conversione 8 agosto 1996, n. 428, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 193 del 19 agosto 1996; si riporta il testo dell'art. 2, commi 1 e 2:

«1. Al contingente militare partecipante alle operazioni nella ex Jugoslavia di cui all'art. 1, è attribuito, in aggiunta allo stipendio o alla paga ed altri assegni a carattere fisso e continuativo e con decorrenza dalla data di entrata nei territori o nelle acque territoriali della ex Jugoslavia e fino alla data di uscita dai territori o dalle acque territoriali stesse, e comunque non oltre il 31 dicembre 1996, il trattamento di missione all'estero previsto dalle norme vigenti per la ex Jugoslavia con l'indennità di missione ridotta all'ottanta per cento.

2. Al personale militare, non inquadrato nei contingente di cui al comma 1, impiegato a qualsiasi titolo nei territori della ex Jugoslavia o nell'area balcanica per operazioni comunque connesse con la crisi jugoslava, è attribuito il trattamento di missione previsto dalle norme vigenti per i soldati all'estero».

Art. 4.

Disposizioni in materia contabile

1. Le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, si applicano entro il limite complessivo di euro 20.000.000, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 10.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 8, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, come modificato dalla legge di conversione 27 febbraio 2002, n. 15 (v. nota all'art. 1):

«2. Nei limiti temporali ed in relazione alle operazioni di cui all'art. 1, il Ministero della difesa è autorizzato, in caso di necessità ed urgenza, anche in deroga alle vigenti disposizioni di contabilità generale dello Stato e ai capitolati d'oneri, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, entro il limite complessivo di euro 5.164.569, a valere sullo stanziamento di cui all'art. 15, in relazione alle esigenze di revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, di esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative e di acquisizione di apparati di comunicazione e per la difesa nucleare, biologica e chimica.».

Art. 5.

Compagnia di fanteria rumena

1. Per il sostegno logistico della compagnia di fanteria rumena, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, è autorizzata, nei limiti temporali previsti dall'articolo 1, comma 1, la spesa di euro 685.664.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, come modificato dalla legge di conversione 27 febbraio 2002, n. 15 (v. nota all'art. 1):

«Art. 11 *(Compagnia di fanteria rumena)*. — 1. È autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 marzo 2002, la spesa per il sostegno logistico di una compagnia di fanteria rumena da inserire nel contingente millitare italiano impiegato nella missione internazionale di pace in Kosovo, entro il limite di € 425.250».

Art. 6.

Prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi

1. Per la prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, è autorizzata, fino al 31 dicembre 2003, la spesa di euro 5.165.000 per la fornitura di mezzi, materiali, attrezzature e servizi e per la realizzazione di interventi infrastrutturali e l'acquisizione di apparati informatici e di telecomunicazione, secondo le disposizioni dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, come modificato dalla legge di conversione 27 febbraio 2002, n. 15 (v. nota all'art. 1):

«Art. 12 *(Prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi)*. — 1. Per lo sviluppo ed il completamento dei programmi a sostegno delle Forze armate albanesi di cui all'art. 1 del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42 è autorizzata la spesa di € 2.582.284, per la fornitura di mezzi, materiali e servizi, nonché per la realizzazione di interventi infrastrutturali e l'acquisizione di apparati informatici e di telecomunicazione secondo le disposizioni dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.

2. Per le finalità ed entro i limiti di spesa previsti dal comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'art. 8, comma 2.

3. Nell'ambito del programma di riorganizzazione delle Forze navali albanesi, per la costituzione della guardia costiera è autorizzata la cessione di beni e servizi da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, secondo le disposizioni dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.

4. Al personale appartenente alle Forze armate albanesi, qualora impegnato, nell'ambito degli accordi bilaterali nel settore delle difesa, in territorio nazionale o in Paesi terzi in attività congiunte con le Forze armate italiane, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 102, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

— Il decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, recante «Partecipazione italiana alle iniziative internazionali in favore dell'Albania», come modificato dalla legge di conversione 20 giugno 1997, n. 174, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 144 del 23 giugno 1997; si riporta il testo dell'art. 3, comma 1:

«1. Per le finalità umanitarie di cui al presente decreto ed in particolare per l'attivazione del processo di ricostruzione dell'Albania, e nei limiti temporali di cui al comma 1 dell'art. 1, è autorizzata la cessione a titolo gratuito alle Autorità albanesi, sulla base delle richieste formulate dalle stesse, di mezzi, materiali di consumo e di supporto logistico, nonché di servizi».

Art. 7.

Cessione di materiali

1. Nell'ambito delle finalità previste dalla risoluzione 1378 adottata dal Consiglio di sicurezza dell'ONU il 14 novembre 2001 e nei limiti temporali stabiliti dall'articolo 1, comma 4, il Ministero della difesa è autorizzato a cedere a titolo gratuito alle Forze armate afgane materiali, equipaggiamenti e veicoli dismessi alla data di entrata in vigore del presente decreto, escluso il materiale d'armamento.

Art. 8.

Forze di completamento per l'Arma dei carabinieri

1. Alle forze di completamento per l'Arma dei carabinieri si applica l'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 116.

2. Per l'anno 2003, fatto salvo il programma di arruolamento di carabinieri in ferma quadriennale di cui all'articolo 21 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ed entro il limite di spesa di euro 17.731.462 per il medesimo anno, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere richiamato ulteriore personale dell'Arma dei carabinieri, compresi i carabinieri ausiliari che al termine della ferma biennale sono risultati idonei ma non prescelti per la ferma quadriennale. Ai carabinieri ausiliari in ferma biennale richiamati ai sensi del presente comma è corrisposto il trattamento economico pari a quello previsto dall'articolo 10, comma 2, del citato decreto-legge n. 451 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2002, e, se richia-

mati per un periodo svolto anche in parte nell'anno 2002, non inferiore ai sei mesi, durante il quale non hanno demeritato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni.

3. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa, per l'anno 2003, recata dall'articolo 21 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 7, commi 1 e 2, del decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, come modificato dalla legge di conversione 15 giugno 2002, n. 116 (v. nota all'art. 1):

«1. L'art. 10 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, si applica all'Arma dei carabinieri, salvo quanto previsto dal presente articolo.

2. I provvedimenti di richiamo del personale dell'Arma dei carabinieri sono regolati con decreto del Ministro delle difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti dei contingenti annuali e dei relativi stanziamenti previsti dalla legge di bilancio per il reclutamento degli ufficiali di complemento e dei carabinieri ausiliari».

— La legge 20 dicembre 2001, n. 448, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)», è pubblicata ne supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 301 del 29 dicembre 2001; si riporta il testo dell'art. 21:

«Art. 21 *(Sostituzione dei carabinieri ausiliari).* — 1. In relazione alla necessità di procedere alla progressiva sostituzione dei carabinieri ausiliari in deroga a quanto stabilito dall'art. 79 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è attivato un primo programma di arruolamento di contingenti annui di carabinieri in ferma quadriennale entro i limiti di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2002, di 40 milioni di euro per l'anno 2003 e 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, ferma rimanendo la necessità di assicurare nei successivi esercizi finanziari la completa sostituzione del contingente di ausiliari.

2. Con decreto del Ministro della difesa sono stabiliti i criteri e le modalità per gli arruolamenti di cui al comma 1, ai quali possono partecipare, se di età non superiore a trenta anni:

a) i volontari di truppa delle Forze armate congedati che abbiano concluso la ferma breve ovvero prefissata senza demerito;

b) i volontari di truppa delle Forze armate in servizio che, alla data di scadenza delle domande, abbiano svolto almeno due anni di servizio senza demerito in qualità di volontario in ferma breve ovvero in ferma prefissata.

3. Agli arruolamenti di cui al comma 1 si applica la riserva del 70 per cento dei posti secondo quanto previsto dall'art. 18 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215. I posti destinati ai volontari delle Forze armate per effetto della predetta riserva, e non coperti, sono riportati in aggiunta ai posti ad essi riservati nel successivo concorso».

— Si riporta il testo dell'art. 10, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, come modificato dalla legge di conversione 27 febbraio 2002, n. 15 (v. nota all'art. 1):

«2. Agli ufficiali e ai sottufficiali richiamati è attribuito il trattamento economico dei pari grado in servizio. Ai militari di truppa richiamati, provenienti dal servizio di leva ovvero dai volontari in ferma annuale, è attribuito lo stato giuridico ed il trattamento economico dei pari grado appartenenti ai volontari in ferma breve».

— Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, recante «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 122 del 27 maggio 1995; si riporta il testo dell'art. 4, comma 2:

«2. Al termine della ferma di leva i carabinieri ausiliari possono permanere in servizio a domanda in qualità di carabinieri effettivi previa verifica dei requisiti previsti per tale categoria dall'art. 5, escluso quello di cui alla lettera *b)*, commutando i periodi di ferma in ferma quadriennale, nel limite delle vacanze organiche e fermo restando quanto disposto dall'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dall'art. 10, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332.

Ai fini dell'immissione in ferma quadriennale si provvede, in base all'esito di una prova per l'accertamento del grado di preparazione culturale e professionale e sulla scorta della documentazione caratteristica e matricolare, alla formazione della graduatoria ammettendo ad apposito corso integrativo di formazione i militari in essa utilmente collocati. Il mancato superamento del corso integrativo comporta l'automatica rescissione della ferma volontaria ed il collocamento in congedo».

Art. 9.

Disposizioni di convalida

1. Sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 10.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, *esclusi gli articoli 2-*bis *e 8, pari complessivamente a euro 397.792.910,* si provvede, per l'anno 2003, mediante utilizzo del Fondo di riserva per le spese impreviste, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:

— La legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 1995 - serie generale; si riporta il testo dell'art.1, comma 63:

«63. Per le spese connesse con interventi militari all'estero, anche di carattere umanitario, autorizzati dal Parlamento, correlati ad accordi internazionali, può essere adottata la procedura di cui all'art. 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro. Nessuna indennità è dovuta agli obiettori di coscienza in servizio civile impiegati in missioni umanitarie all'estero. Al personale militare interessato è corrisposto, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, il seguente trattamento economico accessorio:

a) trattamento di missione all'estero previsto dalle norme vigenti, se in servizio isolato;

b) trattamento di missione all'estero previsto dalle norme vigenti per il Paese di destinazione con possibilità, se facente parte di un contingente, di riduzione dell'indennità di missione fino al massimo del 50 per cento da effettuare, in funzione delle condizioni ambientali ed operative, con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro del tesoro».

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

03A03838

CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CIRCOLARE 3 marzo 2003, n. **16090/III.3.**

Utilizzo degli obiettori di coscienza e dei volontari del servizio civile come accompagnatori dei grandi invalidi di guerra e per servizio nonché dei ciechi civili.

Le leggi 27 dicembre 2002, numeri 288 e 289 — recanti «Provvidenze in favore dei grandi invalidi» e «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» — hanno previsto rispettivamente agli articoli 1 e 40 la possibilità, per le sotto elencate categorie di invalidi, di usufruire di accompagnatori del servizio civile, individuati negli obiettori di coscienza di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230 e nei volontari in servizio civile previsti dalla legge 31 marzo 2001, n. 64.

In particolare, in base alle citate disposizioni, possono beneficiare di accompagnatori del servizio civile:

A) pensionati affetti dalle invalidità specificate nelle lettere A, numeri 1, 2, 3, e 4, comma 2; A-*bis;* B, numero 1; C; D ed E, numero 1 di cui alla tabella E del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni;

B) grandi invalidi per servizio previsti dal comma 2 dell'art. 3 della legge 2 maggio 1984, n. 111, affetti dalle invalidità specificate nelle lettere A, numeri 1, 2, 3, e 4, comma 2; A-*bis;* B, numero 1; C; D ed E, numero 1 di cui alla tabella E del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni;

C) pensionati di guerra affetti da invalidità specificate nella tabella E del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni, che siano insigniti di medaglia d'oro al valor militare;

D) invalidi di cui alla legge 27 maggio 1970, n. 382, recante «Disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili», che svolgano un'attività lavorativa o sociale ovvero abbiano la necessità dell'accompagnamento per motivi sanitari.

La legge n. 288/2002 ha altresì previsto che — a decorrere dal 1° gennaio 2003, qualora gli enti preposti all'assegnazione degli accompagnatori non provvedano, entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta, a destinare al richiedente il giovane — ai grandi invalidi, che siano affetti dalle invalidità specificate nelle lettere A, numeri 1, 2, 3, e 4, comma 2 e A-*bis* della citata tabella E e che fruiscano, alla data di entrata in vigore della medesima legge, di un accompagnatore militare o del servizio civile, compete, in sostituzione, un assegno mensile pari a € 878 per dodici mensilità.

Inoltre la legge sopra citata ha rimesso ad un decreto interministeriale il compito di accertare, entro il 30 aprile 2003, il numero degli assegni corrisposti a tale data in sostituzione dell'accompagnatore nonché di provvedere, nell'ambito delle risorse disponibili, alla determinazione del numero degli assegni che potranno essere liquidati agli altri aventi diritto all'accompagnamento, dando la precedenza a coloro che abbiano fatto richiesta di tale servizio almeno una volta nel triennio precedente la data di entrata in vigore della legge in argomento ed ai quali gli enti preposti non siano stati in grado di assicurarlo.

L'entità dell'assegno è stabilito nella misura di € 878 ovvero in misura ridotta al 50 per cento a seconda della gravità della patologia cui i beneficiari sono affetti.

Occorre evidenziare che la possibilità di ottenere l'assegno sostitutivo dell'accompagnamento non è previsto dalla legge n. 289/2002 a favore dei ciechi civili.

Ciò premesso, la presente circolare provvede ad individuare le modalità per l'impiego degli obiettori di coscienza e dei volontari per il servizio civile come accompagnatori dei grandi invalidi di guerra e per servizio nonché dei ciechi civili.

Per quanto riguarda la procedura volta a consentire ai soggetti legittimati di fruire per il servizio di accompagnamento di un obiettore di coscienza, si fa presente che i cittadini interessati devono inviare un'istanza, tramite raccomandata a/r, indirizzata all'Ufficio nazionale per il servizio civile sito in Roma, via San Martino della Battaglia n. 6.

All'istanza deve essere allegata idonea documentazione atta a dimostrare la sussistenza, in capo al richiedente, delle condizioni che danno titolo al beneficio.

In particolare:

i soggetti di cui alla lettera *A)* devono documentare di essere affetti dalle invalidità specificamente individuate nelle lettere A, numeri 1, 2, 3, 4, comma 2; A-*bis;* B, numero 1; C; D ed E, numero 1 di cui alla tabella E del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni, di avere lo *status* di pensionato nonché dichiarare di non usufruire di un accompagnatore militare;

i soggetti di cui alla lettera *B)* devono documentare di essere affetti dalle invalidità contemplate nella tabella E del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni e dichiarare di non usufruire di un accompagnatore militare.

i soggetti di cui alla lettera *C)* devono documentare di essere affetti dalle invalidità contemplate nella tabella E del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni, di avere lo *status* di pensionato, di essere stati insigniti di medaglia d'oro al valor militare nonché dichiarare di non usufruire di un accompagnatore militare;

i soggetti di cui alla lettera *D)* devono documentare di essere affetti dalle invalidità contemplate nella legge n. 382/1970 sopra citata nonché lo *status* di lavoratore mediante certificato del datore di lavoro per i lavoratori dipendenti, degli ordini o degli albi professionali per i lavoratori autonomi, degli enti o associazioni per coloro che svolgono attività sociale, del medico di famiglia quando l'accompagnamento è necessario per motivi sanitari e per periodi determinati.

L'Ufficio, ricevuta l'istanza, accerta la completezza della documentazione trasmessa e la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge, provvedendo, se necessario, a richiedere l'integrazione della documentazione.

Tale eventuale fase *sub*-procedimentale comporta la sospensione del termine di sessanta giorni previsto dall'art. 1, comma 2 della legge n. 288/2002.

Successivamente l'Ufficio provvede alla tempestiva verifica della esistenza, nell'ambito del comune di residenza del richiedente, di enti che siano convenzionati per l'impiego di obiettori di coscienza e che svolgano attività di carattere assistenziale. Effettuata tale verifica, l'Ufficio richiede agli enti individuati la disponibilità a destinare uno dei giovani da loro impiegati alle specifiche esigenze dell'istante.

Gli enti interessati dovranno inviare apposita comunicazione, entro venti giorni dalla ricezione della richiesta da parte dell'Ufficio, solo nel caso in cui sussistano le condizioni per soddisfare la richiesta medesima.

L'Ufficio, in caso di mancata risposta entro il termine sopraindicato, o nel caso in cui non abbia individuato, nell'ambito territoriale di interesse, enti che operano nel settore assistenziale attesta l'impossibilità di soddisfare la richiesta anche al fine di consentire ai soggetti legittimati di beneficiare dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore di cui all'art. 1 della richiamata legge n. 288/2002.

La procedura sopradescritta, comportante il coinvolgimento, ai fini dell'individuazione dell'obiettore da destinare al richiedente, degli enti titolari di convenzione, si rende necessaria in quanto il sistema normativo vigente non prevede la possibilità di una gestione «diretta» degli obiettori di coscienza da parte dell'Ufficio, sia pure per fini di sicura rilevanza, ma conferisce agli enti titolari di una convenzione il compito di provvedere all'impiego e alla gestione diretta dei giovani sia per gli aspetti gestionali che per gli aspetti economico-amministrativi.

Di conseguenza l'Ufficio — diversamente da quanto avviene per le strutture militari — non ha la possibilità di assegnare un accompagnatore al singolo invalido, a richiesta anche nominativa, in quanto provvede esclusivamente — nel rispetto di quanto previsto dalla legge 8 luglio 1998, n. 230 — a stipulare apposite convenzioni con gli enti interessati all'attuazione del servizio civile, impiegando gli obiettori di coscienza nei diversi settori unicamente mediante assegnazioni presso tali enti.

È bene evidenziare al riguardo che resta, comunque, ferma la possibilità per le associazioni cui aderiscono i grandi invalidi di guerra e per servizio o i ciechi civili nonché per le amministrazioni che ne curino gli interessi, al fine di avvalersi dell'attività degli obiettori di coscienza da destinare al servizio di accompagnamento, di addivenire alla stipula di una convenzione con l'Ufficio secondo le modalità previste dalla legge n. 230/1998, inviando un'istanza all'Ufficio nazionale per il servizio civile - Servizio convenzioni e progetti - via San Martino della Battaglia n. 6 - Roma, previa presentazione di un apposito progetto volto a soddisfare le specifiche esigenze dei soggetti appartenenti alle categorie sopra individuate e beneficiari delle leggi numeri 288 e 289 del 2002.

Per quanto attiene all'impiego di volontari del servizio civile come accompagnatori dei soggetti beneficiari delle sopra richiamate leggi, si fa presente che anche in tale ipotesi l'Ufficio non può procedere — nel rispetto di quanto previsto dalla legge 6 marzo 2001, n. 64 — ad una assegnazione diretta del volontario al singolo richiedente né può seguire la procedura sopra descritta relativa all'utilizzo -— nel servizio di accompagnamento ai grandi invalidi e ai ciechi civili — degli obiettori assegnati agli enti convenzionati in considerazione della peculiarità dei progetti di servizio civile volontario la cui approvazione è, peraltro, subordinata alla sussistenza di congruità tra il numero di volontari da impiegare nel progetto e gli obiettivi da realizzare con il progetto medesimo.

Pertanto, al fine di utilizzare i volontari del servizio civile come accompagnatori delle categorie dei soggetti legittimati, è necessario che le associazioni cui aderiscono i grandi invalidi di guerra o per servizio e i ciechi civili ovvero le amministrazioni che ne curino gli interessi presentino — ai sensi della legge n. 64/2001 — progetti per il servizio civile volontario finalizzati al soddisfacimento delle specifiche esigenze degli eventuali richiedenti appartenenti alle categorie di cui alle leggi numeri 288 e 289 del 2002.

In merito alle modalità di presentazione dei progetti, alla valutazione degli stessi da parte dell'Ufficio e al necessario inserimento nei bandi di reclutamento dei volontari, si fa presente che si provvederà ad applicare la circolare n. 31550/III/2.16 in data 29 novembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale — n. 301 del 24 dicembre 2002 e sul sito Internet www.serviziocivile.it, salvo che per ciò che concerne:

a) i tempi di presentazione dei progetti;

b) il numero minimo e massimo di volontari da impiegare.

Nel redigere la scheda di progetto allegata alla predetta circolare, gli enti proponenti avranno cura di richiamare le leggi numeri 288 e 289 del 2002 e di accludere l'elenco nominativo, completo dei dati anagrafici, degli indirizzi e della categoria di appartenenza dei destinatari finali. I requisiti di appartenenza ad una delle categorie individuate dalle citate leggi numeri 288 e 289 del 2002 sono verificate dall'ente proponente il progetto.

I bandi di selezione dei volontari relativi ai progetti di cui trattasi potranno essere pubblicati anche in date diverse da quelle programmate dalla circolare n. 31550/III/2.16 del 29 novembre 2002.

Roma, 3 marzo 2003

Il direttore generale dell'Ufficio nazionale per il servizio civile
PALOMBI

03A03419

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

CIRCOLARE 25 febbraio 2003, n. **1250.**

Nuove istruzioni relative al Fondo rotativo per la progettualità.

Alle amministrazioni statali

Agli enti pubblici

Alle regioni

Alle province autonome di Trento e di Bolzano

Alle amministrazioni provinciali e comunali

Alle comunità montane, isolane e di arcipelago

Alle unioni di comuni

e, per conoscenza:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome

Alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano

Alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali

All'Associazione nazionale comuni italiani (A.N.C.I.)

All'Unione province italiane (U.P.I.)

All'Unione nazionale comuni montani (U.N.C.E.M.)

Premessa: le novità recate dalla legge finanziaria 2003.

Il Fondo rotativo per la progettualità (d'ora in avanti, anche «FRP») è stata istituito a fine 1995, dalla legge n. 549[1].

Nei sette anni trascorsi dalla sua istituzione, lo strumento ha registrato un costante incremento delle richieste di accesso, che ha determinato un notevole impegno di risorse in termini di formale concessione dei finanziamenti.

A tale fenomeno, tuttavia, non ha fatto riscontro una altrettanto decisa capacità dei soggetti beneficiari di dare effettivamente seguito alle attività progettuali finanziate: il rapporto tra le somme effettivamente utilizzate (erogazioni) e l'importo delle anticipazioni complessivamente concesso risulta infatti piuttosto insoddisfacente.

La Cassa depositi e prestiti ha introdotto a fine 2001, per via amministrativa — e quindi nel quadro della normativa primaria in quel momento vigente — dei meccanismi procedurali volti al più efficace utilizzo delle risorse, nel rispetto della natura rotativa del Fondo; tali correttivi hanno prodotto, durante lo scorso anno, dei primi significativi risultati.

L'art. 70 della legge del 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) incide oggi profondamente sulla disciplina legislativa pre-vigente, ridefinendo in parte il relativo ambito soggettivo ed oggettivo, ma soprattutto consegnando all'Istituto dei più ampi margini di flessibilità regolativa ed operativa, necessari a rafforzare ed a rendere completo ed organico il quadro delle nuove caratteristiche di funzionamento del FRP.

Ciò nella conferma e, anzi, nel rafforzamento, della finalità originaria del Fondo, che come è noto consiste nel razionalizzare e accelerare la spesa per investimenti delle amministrazioni e degli enti pubblici.

Il consiglio di amministrazione della Cassa, nella seduta del 25 febbraio 2003, ha dunque deliberato l'approvazione della presente circolare, che sostituisce integralmente la precedente n. 1245/01.

Per rendere più agevole l'utilizzo dello strumento da parte degli enti interessati, la circolare contiene indicazioni di carattere generale sulle principali caratteristiche del FRP, delucidazioni su aspetti procedurali nonché una serie di schemi di domanda, di dichiarazioni e di allegati tecnici, da utilizzare per l'accesso alle risorse agevolate.

Per la terminologia utilizzata si fa riferimento a quella prevista dalla legge n. 109 del 1994 e successive modificazioni ed integrazioni e dal relativo regolamento (decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e successive modificazioni ed integrazioni).

1. *Dotazione del fondo e riserve.*

Il Fondo ha natura rotativa, in quanto le sue disponibilità vengono ricostituite attraverso i rimborsi da parte degli utilizzatori.

La nuova disciplina legislativa non fissa un puntuale importo per la dotazione del FRP, ma attribuisce alla Cassa depositi e prestiti il compito di stabilirla periodicamente, *in relazione alle dinamiche di erogazione e di rimborso delle somme concesse in anticipazione e comunque nel rispetto dei limiti annuali di spesa sul bilancio dello Stato fissati dal comma 58* (dell'art. 1 della legge n. 549/1995).

Ciò stante, e considerato le attuali disponibilità sul bilancio dello Stato, la dotazione del Fondo viene ora stabilita, fino a nuova deliberazione, in 400 milioni di euro.

Tale importo complessivo, in base alle nuove disposizioni legislative, è articolato nelle seguenti quote di riserva:

quota A: fino a 120 milioni di euro (pari al 30% della dotazione complessiva), per le esigenze progettuali degli interventi inseriti nel piano straordinario, di

---

[1] Il testo vigente dell'art. 1, commi da 54 a 58, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 è riportato in allegato *A*.

cui all'art. 80, comma 21, della legge finanziaria 2003, di messa in sicurezza degli edifici scolastici, con particolare riguardo a quelli che insistono sul territorio delle zone a rischio sismico. Tale riserva sarà operativa, per espressa previsione legislativa, per un biennio; scadrà dunque il 31 dicembre 2004;

quota B: almeno 168 milioni di euro (pari al 60% della quota residua, ossia della dotazione complessiva al netto della «quota A»), per le aree depresse del territorio nazionale nonché per l'attuazione di progetti comunitari da parte di strutture specialistiche universitarie e di alta formazione europea localizzati in tali aree. Si rammenta che le aree depresse del territorio nazionale sono quelle dichiarate ammissibili agli interventi dei Fondi strutturali comunitari di cui agli obiettivi 1 e 2 o che rientrano nelle zone che beneficiano del sostegno transitorio (c.d. phasing out), nonché quelle rientranti nella fattispecie prevista dall'art. 87, paragrafo 3, lettera *c)* del Trattato di Roma, come modificato dal Trattato di Amsterdam, previo accordo con la Commissione U.E. (c.d. aree depresse «in deroga»);

quota C: fino a 28 milioni di euro (pari al 10% della quota residua), per le opere comprese nel programma di infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. legge Obiettivo), non localizzate nelle predette aree depresse;

quota D: 84 milioni di euro rappresentano la quota di risorse non riservata dalla legge. Tale importo è qui espresso in via indicativa, in quanto potrà variare, in aumento o in diminuzione, in relazione all'effettivo utilizzo delle quote riservate. Il legislatore, infatti, introducendo delle soglie percentuali minime o massime e un termine per l'utilizzo della «quota A», ha legittimato l'Istituto ad una gestione dinamica del Fondo, che dovrà svolgersi in rapporto alle effettive capacità degli enti interessati ad impegnare le rispettive quote di riserva, anche in termini di celerità nell'accesso e nei rimborsi.

2. *Ambito soggettivo.*

Come accennato in premessa, la legge finanziaria 2003 ha ridefinito l'ambito soggettivo di intervento del Fondo, riconducendolo sostanzialmente a quello previsto per l'ordinaria attività di finanziamento dell'Istituto.

Il Fondo può oggi finanziare:

a) le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

b) le regioni e le province autonome;

c) gli enti locali (comuni, province, città metropolitane, comunità montane, comunità isolane o di arcipelago, unioni di comuni);

d) gli enti Pubblici, economici e non economici, locali, regionali e nazionali (a titolo esemplificativo; aziende speciali e consorzi degli enti locali e delle regioni; istituzioni universitarie; istituti autonomi case popolari; camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale; agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ecc.).

Risulta evidente, rispetto alla pre-vigente disciplina, l'inserimento tra i soggetti beneficiari delle amministrazioni statali: di converso, sono ora esclusi dalla possibilità di beneficiare della concessione di nuove anticipazioni, i consorzi misti (pubblico-privato) e le società (per azioni o a responsabilità limitata) per la gestione di servizi pubblici cui partecipano gli enti locali.

3. *Ambito oggettivo.*

Anche l'ambito oggettivo risulta modificato dalle nuove disposizioni legislative.

Da un lato, il riferimento ai «documenti componenti» i vari stadi della progettazione, rende coerente la disciplina di tale ambito con la terminologia utilizzata dalla vigente normativa sui lavori pubblici: dall'altro, l'oggetto dei finanziamenti risulta ampliato con gli «studi per la rilevazione dei bisogni e delle esigenze».

È pertanto oggi possibile finanziare, oltre che l'intero ciclo di sviluppo dell'idea progettuale, in qualsiasi progressivo livello della sua definizione, anche le preliminari fasi programmatorie.

In altri termini, il legislatore ha inteso estendere l'intervento del Fondo dalla tradizionale redazione dei tre livelli di progettazione, agli indispensabili e fondamentali accertamenti di pre-fattibilità e fattibilità (sostenibilità economico-finanziaria, amministrativo-procedurale, socio-ambientale e tecnica), che partono proprio dalla rilevazione dei fabbisogni infrastrutturali espressi dal territorio.

È da una accurata indagine su questi aspetti che può nascere, infatti, la consapevole scelta di proseguire o meno nell'iniziativa, impegnando così in modo più efficiente le risorse pubbliche — di solito scarse — disponibili.

Ma soprattutto, solo una solida ed approfondita impostazione iniziale dell'investimento, consente un «montaggio» dell'operazione che favorisce, laddove ce ne siano i reali presupposti economici, il coinvolgimento di capitali privati nella realizzazione e/o nella gestione di opere pubbliche o di pubblica utilità.

Ciò precisato, il Fondo può anticipare le spese necessarie per la redazione:

a) degli studi per l'individuazione del quadro dei bisogni e delle esigenze[2];

b) degli studi di fattibilità[3];

c) dei documenti componenti i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi[4]. Nell'allegato *B*, che fa parte integrante della presente circolare, è riportato l'elenco analitico di tali documenti;

d) dei documenti preparatori dei concorsi di idee o di progettazione[5].

Si precisa che tra le voci finanziabili di cui al precedente punto *c)* è da intendersi compreso anche il «premio» che l'amministrazione riconosce al vincitore del concorso di progettazione e attraverso il quale la medesima amministrazione acquisisce la proprietà del progetto (preliminare e/o definitivo). Tale premio non può superare il 60% dell'importo presunto dei servizi necessari per la redazione del progetto calcolato sulla base delle vigenti tariffe professionali[6].

---

[2] Art. 14, comma 2, legge n. 109/1994; art. 11, comma 1, D.P.R. n. 554/1999 e art. 3, comma 1, D.M. lavori pubblici 21 giugno 2000.

[3] Art. 14, comma 2, legge n. 109/1994; art. 11, comma 1, D.P.R. n. 554/1999.

[4] Artt. 18, 25 e 35 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

[5] Ex art. 94, comma 13, della legge n. 289/2002; art. 17, comma 13 della legge n. 109/1994 e articoli da 57 a 61 del D.P.R. n. 554/1999.

[6] Art. 59, comma 4, del D.P.R. n. 554/1999.

Si chiarisce inoltre che ciascuna anticipazione può finanziare la progettazione di una singola opera ovvero di un insieme di opere funzionalmente e unitariamente orientate alla soddisfazione di un'esigenza o di un bisogno (es.: «acquedotto - fognatura - depurazione», opere connesse inserite in un PRUSST, ecc.).

Sul piano tecnico, comunque, l'unica anticipazione che sarà accordata a fronte di un insieme di opere, sarà concessa in distinte quote, in rapporto a ciascuna opera componente l'insieme: ciò al fine di una più efficiente gestione amministrativa di tutte le fasi della connessa procedura (affidamenti, erogazioni, riduzioni, rimborsi, ecc.).

4. *Spese non finanziabili.*

Si conferma la non finanziabilità delle seguenti spese:

incentivi di cui all'art. 18, comma 1, della legge n. 109/1994, per le progettazioni effettuate con risorse interne delle amministrazioni, trattandosi di spese correnti;

spese per la predisposizione e la pubblicazione dei bandi di gara;

spese già sostenute al momento della richiesta di anticipazione (ad eccezione di quelle relative agli studi per l'individuazione del quadro dei bisogni e delle esigenze);

rimborsi spese ai soggetti non vincitori dei concorsi di progettazione (art. 59, comma 4 del D.P.R. n. 554/1999);

spese per commissioni giudicatrici;

spese relative alla predisposizione di atti di pianificazione (urbanistica, territoriale, ambientale, ecc.);

spese per la redazione di particolari atti di programmazione di settore (per es.: piani di ambito nel settore idrico, programmi urbani di mobilità, ecc.).

Diventano non finanziabili, rispetto alle precedenti regole per l'accesso al FRP, gli studi di fattibilità per la costituzione delle società di trasformazione urbana (STU).

5. *Soglie per l'accesso.*

Il consiglio di amministrazione della Cassa, al fine di assicurare il più efficace utilizzo delle risorse, ha ritenuto di fissare i seguenti limiti di importo per l'accesso al Fondo (ad eccezione che per gli interventi relativi alla «quota A», per i quali non sussiste alcuna soglia minima di importo):

€ 250.000 per i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti;

€ 1.000.000 per tutti gli altri soggetti beneficiari.

Tali limiti sono riferiti al costo previsto delle opere, intendendosi per tale la somma delle sole spese previste per lavori e forniture (al netto di IVA).

Nel caso di spese connesse a insiemi di opere, da finanziare con un'unica anticipazione, almeno una tra queste opere deve superare la soglia di importo come sopra definita.

Queste soglie, ovviamente, non operano per le richieste di accesso al Fondo relative ai concorsi di idee.

6. *Importo della anticipazione.*

Ai fini della presente circolare le spese finanziabili dal Fondo, relative all'intero ciclo programmatorio-progettuale, sono suddivise in cinque «fasi», di studio o di progettazione, secondo la seguente tabella:

Fase	Spesa finanziabile
1 (studio)	studi per l'individuazione del quadro dei bisogni e delle esigenze documenti preparatori dei concorsi di idee
2 (studio)	studi di fattibilità
3 (progettazione)	documenti componenti i progetti preliminari documenti preparatori e premio dei concorsi di progettazione preliminare
4 (progettazione)	documenti componenti i progetti definitivi documenti preparatori e premio dei concorsi di progettazione definitiva
5 (progettazione)	documenti componenti i progetti esecutivi

Ferma restando la possibilità di presentare tante richieste di anticipazione quante sono le suddette fasi, è in facoltà del soggetto beneficiario accorpare in una richiesta di anticipazione le fasi 1-2 e le fasi 3-4-5 (non è consentito dunque il finanziamento contestuale, ad esempio, delle fasi 2 e 3).

L'importo complessivo delle anticipazioni riferite a ciascuna opera, o a ciascun «insieme funzionale di opere», deve essere determinato sulla base delle tariffe professionali stabilite dalla vigente normativa, e non può comunque superare il 10% del costo presunto dell'opera (o dell'insieme funzionale di opere), per il quale occorre fare riferimento ai soli importi previsti per lavori e per forniture (al netto di IVA).

Per la finanziabilità delle spese di cui alle fasi di «studio» sono comunque posti i limiti di importo e le condizioni che seguono:

lo studio per l'individuazione del quadro dei bisogni e delle esigenze non è finanziabile autonomamente, ma solo contestualmente al finanziamento dello studio di fattibilità di una delle opere in esso comprese e per un importo massimo pari a 5.000 euro all'anno per ciascun ente beneficiario;

i documenti preparatori dei concorsi di idee sono finanziabili per un importo massimo di 10.000 euro per ogni concorso;

gli studi di fattibilità sono finanziabili per un importo massimo pari all'1% del costo presunto dell'opera.

7. *Rimborso.*

Le somme erogate in anticipazione sono rimborsate all'Istituto entro 60 giorni dal perfezionamento della provvista finanziaria[7] necessaria alla progettazione e/o alla realizzazione dell'opera.

Trascorsi tre anni dalla data di prima erogazione dell'anticipazione, il rimborso è comunque dovuto, anche qualora non sia stata perfezionata la provvista finanziaria, ovvero l'opera non sia realizzabile, o sia venuto meno l'interesse pubblico alla sua realizzazione.

Il rispetto dei termini per il rimborso evita l'applicazione degli interessi di mora — che restano comunque a carico dei soggetti beneficiari delle anticipazioni — calcolati al tasso attivo di riferimento della Cassa depositi e prestiti, maggiorato del 50%.

Si ricorda che nessun onere per interessi grava sui bilanci dei soggetti beneficiari delle anticipazioni, in quanto sulle somme erogate a valere sulla dotazione del Fondo, alla Cassa depositi e prestiti è riconosciuto, per legge, un tasso di interesse posto a carico del bilancio dello Stato.

Il consiglio di amministrazione della Cassa ha ritenuto inoltre di abolire sia le spese di valutazione che il contributo dello 0,50% in precedenza richiesti a titolo di concorso alle spese di amministrazione.

8. *Criteri di valutazione.*

La legge finanziaria 2003, riformulando il comma 56 ed introducendo il comma 56-*bis* dell'art. 1 della legge n. 549/1995, ha prodotto una significativa innovazione nella logica di accesso al Fondo.

Nella prospettiva di una migliore allocazione delle risorse, il legislatore, attraverso il richiamo ai «criteri di valutazione», ha inteso rafforzare i processi decisionali pubblici di investimento, migliorandone la qualità intrinseca oltre che la loro coerenza con i riferimenti programmatori — locali, di area vasta, regionali, nazionali, comunitari — nei quali le stesse si inseriscono.

Tali criteri di valutazione si sostanziano in specifici presupposti istruttori per la concessione delle anticipazioni, differenziati anche in ragione dell'importo previsto dell'opera da progettare, come chiarito nel successivo punto 9.

9. *Procedura.*

9.1 *Domanda.*

Tutte le domande di anticipazione, indipendentemente dalla quota di riserva a cui afferiscono, dall'importo dell'opera da progettare e dalla fase per la quale si richiede il finanziamento, devono essere redatte utilizzando lo schema di domanda/dichiarazione di cui all'allegato *C*, che fa parte integrante della presente circolare, e devono essere sottoscritte dal responsabile unico del procedimento di cui all'art. 7 della legge n. 109/1994 ed agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999[8].

Alla domanda/dichiarazione deve essere allegata la delibera di assunzione dell'anticipazione, adottata dall'organo competente secondo le vigenti normative utilizzando lo schema di cui all'allegato *D*, anch'esso parte integrante della presente circolare.

La documentazione base — domanda/dichiarazione e delibera di assunzione — è quella in generale sufficiente per l'accesso alle risorse del Fondo (lo è in ogni caso per le richieste relative alla «quota A»).

In presenza delle condizioni di seguito specificate, tuttavia, la medesima documentazione base deve essere così integrata:

a) per le richieste di finanziamento di studi di fattibilità (di opere di qualsiasi importo):

integrazione della delibera di assunzione con l'impegno di affidare l'incarico sulla base di un capitolato d'oneri contenente i requisiti minimi di cui all'allegato *E* alla presente circolare;

b) per le richieste di finanziamento del concorso di progettazione o della progettazione preliminare di singole opere di importo pari o inferiore a 4 milioni di euro (lavori e forniture al netto di IVA):

studio di fattibilità e dichiarazione di sua formale approvazione (allegato *F)*, ovvero documento preliminare all'avvio della progettazione di cui all'art. 15, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999: tali documenti sono oggetto di valutazione da parte dell'Istituto;

c) per le richieste di finanziamento del concorso di progettazione o della progettazione preliminare di singole opere di importo superiore a 4 milioni di euro (lavori e forniture al netto di IVA):

studio di fattibilità valutato positivamente, con parere motivato, dal nucleo di valutazione e verifica regionale di cui all'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144;

provvedimento del presidente della regione che certifichi la compatibilità dell'opera con gli indirizzi della programmazione regionale.

Per espressa previsione legislativa[9] il parere del nucleo di valutazione deve essere emesso entro il termine massimo di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento dello studio, anche in caso di valutazione negativa.

---

(7) Il perfezionamento della provvista finanziaria si realizza nel momento in cui, secondo la normativa di contabilità pubblica dell'ente, lo stesso è in condizioni di procedere alla liquidazione dell'impegno di spesa precedentemente assunto.

(8) Ove il R.U.P. non fosse stato nominato, la domanda/dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal soggetto munito della rappresentanza, secondo l'ordinamento proprio dell'ente.

(9) Comma 56-*bis*, lettera *a)*, dell'art. 1 della legge n. 549/1995.

Scaduto il termine, in mancanza di parere espresso, si dà per acquisita la valutazione positiva. In quest'ultima ipotesi, dunque, il parere sarà sostituito da una dichiarazione del responsabile unico del procedimento che attesti tale circostanza (allegato *G*);

d) per le richieste di finanziamento della progettazione definitiva (di singole opere di qualsiasi importo, la cui progettazione preliminare non sia stata finanziata dal FRP):

relazione illustrativa del progetto preliminare di cui all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999: anche tale documento è oggetto di valutazione da parte dell'Istituto.

La Cassa depositi e prestiti si riserva, in ogni caso, la facoltà di richiedere le eventuali integrazioni istruttorie che si rendessero necessarie per la corretta valutazione delle istanze di anticipazione.

9.2 *Concessione.*

Dopo la valutazione della documentazione trasmessa, il direttore generale della Casa, ai sensi del comma 56 dell'art. 1 della legge n. 549/1995, concede l'anticipazione.

9.3 *Affidamento dell'incarico.*

Entro sei mesi dalla data di concessione il beneficiario deve comunicare alla Cassa l'avvenuto affidamento dell'incarico professionale finanziato, indicando l'importo contrattuale.

9.4 *Erogazione.*

Le anticipazioni sono somministrate, in una o più soluzioni, sulla base della domanda di erogazione e di una dichiarazione del R.U.P. dalla quale risultino analiticamente, con riferimento ai documenti giustificativi in possesso dell'ente (parcelle, fatture, ecc.), la natura e gli importi delle spese sostenute (allegato *H*).

Dalla data di valuta di ciascun mandato decorrono gli interessi (a carico del bilancio dello Stato) sulle somme erogate.

Entro dodici mesi dalla concessione l'ente deve richiedere alla Cassa l'erogazione dell'intero importo concesso. Nel caso di finanziamento contestuale di due o più fasi di «progettazione», tale termine viene elevato a diciotto mesi.

9.5 *Revoca e riduzione.*

La necessità di assicurare lo spedito funzionamento del Fondo, evitando l'impegno di risorse a favore di attività progettuali che non risultino in grado di svilupparsi secondo l'*iter* cronologico previsto, impone a questo Istituto di confermare in questa circolare gli stringenti meccanismi di revoca e riduzione, introdotti alla fine del 2001.

La revoca è comminata qualora l'ente non rispetti il termine per l'affidamento (sei mesi dalla concessione) o non abbia richiesto alcuna erogazione allo scadere dei termini per l'erogazione totale.

Avuta notizia dell'avvenuto affidamento dell'incarico finanziato, la Cassa riduce d'ufficio l'anticipazione concessa all'importo contrattuale comunicato dall'ente. Allo scadere dei termini per l'erogazione totale (dodici o diciotto mesi dalla concessione) l'Istituto riduce d'ufficio l'anticipazione concessa all'importo effettivamente erogato.

9.6 *Rimborso.*

Come già esposto al punto 7, dalla data di valuta della prima somministrazione decorre il termine massimo, triennale, per la restituzione di tutte le somme dovute.

A seguito dell'acquisizione della provvista finanziaria per la progettazione o per la realizzazione dell'opera o allo scadere del termine massimo previsto per il rimborso, il soggetto beneficiario provvede alla restituzione delle somme dovute.

Le estinzioni delle anticipazioni devono avvenire in unica soluzione, non essendo ammesse estinzioni parziali.

Al rimborso gli enti possono provvedere mediante versamento presso la Banca d'Italia, Tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio, con richiesta di trasferimento elettronico dei fondi a favore del c/c fruttifero 29811, intrattenuto dalla CDP con la Banca d'Italia, Tesoreria centrale dello Stato. Solo gli enti della provincia di Roma possono, in alternativa, effettuare i pagamenti della specie sul c/c postale 36332005 intestato al Tesoriere centrale dello Stato.

Peraltro, a fronte delle somme comunque dovute può essere richiesta la trasformazione della posizione debitoria attraverso la concessione di un apposito mutuo quinquennale, con oneri di ammortamento a carico del bilancio del soggetto beneficiario, al tasso in quel momento vigente per i mutui ordinari della Cassa depositi e prestiti.

Inoltre, qualora gli enti intendano reperire le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dell'opera mediante mutuo dell'Istituto, gli stessi possono richiedere di addebitare tutte le somme comunque dovute direttamente in conto del finanziamento da concedersi.

Gli stessi enti devono provvedere alla tempestiva attivazione delle procedure di finanziamento, in modo da ottenere la concessione del mutuo prima del termine di scadenza previsto per il rimborso dell'anticipazione.

10. *Disciplina transitoria.*

Le regole di funzionamento del Fondo introdotte dalla presente circolare si applicano alle anticipazioni da concedersi e, in quanto applicabili, anche alle anticipazioni già concesse e non ancora rimborsate alla data di pubblicazione della stessa circolare in *Gazzetta Ufficiale*.

Per le anticipazioni già concesse valgono comunque le seguenti deroghe e precisazioni:

a) i termini massimi per il rimborso restano fissati, come previsto dalla precedente circolare n. 1245/01, in quattro o cinque anni dalla data di prima erogazione, a seconda che sia stata finanziata, rispettivamente, la progettazione definitiva/esecutiva o la progettazione preliminare;

b) le spese di valutazione e quelle amministrative (pari allo 0,5%) non sono più dovute;

c) sono erogabili le anticipazioni concesse per il finanziamento degli studi di fattibilità per la costituzione delle STU.

Roma, 25 febbraio 2003

Il direttore generale: TURICCHI

ALLEGATO *A*

LEGGE 28.12.1995, n. 549, art. 1 [1]
54. Al fine di razionalizzare e accelerare la spesa per investimenti pubblici, con particolare riguardo alla realizzazione degli interventi ammessi al cofinanziamento comunitario, di competenza dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, è istituito presso la Cassa depositi e prestiti il Fondo rotativo per la progettualità. Il Fondo anticipa le spese necessarie per la redazione degli studi per l'individuazione del quadro dei bisogni e delle esigenze, degli studi di fattibilità, delle valutazioni di impatto ambientale, dei documenti componenti i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi previsti dalla normativa vigente. La dotazione del Fondo è stabilita periodicamente dalla Cassa depositi e prestiti, che provvede alla sua alimentazione, in relazione alle dinamiche di erogazione e di rimborso delle somme concesse in anticipazione, e comunque nel rispetto dei limiti annuali di spesa sul bilancio dello Stato fissati dal comma 58. La dotazione del Fondo è riservata, per un biennio ed entro il limite del 30 per cento, alle esigenze progettuali degli interventi inseriti nel piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici, con particolare riguardo a quelli che insistono sul territorio delle zone a rischio sismico. La quota residua del Fondo è riservata, per almeno il 60 per cento, in favore delle aree depresse del territorio nazionale nonché per l'attuazione di progetti comunitari da parte di strutture specialistiche universitarie e di alta formazione europea localizzati in tali aree, ed entro il limite del 10 per cento per le opere comprese nel programma di infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n.443, e successive modificazioni, non localizzate nelle predette aree depresse.
55. Qualora gli enti locali e le regioni non rimborsino le anticipazioni nei tempi e con le modalità concordate con la Cassa depositi e prestiti, il Ministero del tesoro provvede al rimborso alla Cassa depositi e prestiti, trattenendo le relative somme dai trasferimenti agli enti locali e alle regioni.
56. I criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, i limiti e le condizioni per l'accesso, l'erogazione e il rimborso dei finanziamenti del Fondo sono stabiliti con deliberazione del consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti. Le anticipazioni, concesse con determinazione del direttore generale, non possono superare l'importo determinato sulla base delle tariffe professionali stabilite dalla vigente normativa e comunque il dieci per cento del costo presunto dell'opera.
56-*bis*. Nello stabilire le modalità di cui al comma 56, relativamente alle opere di importo previsto superiore a 4 milioni di euro, il consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti è tenuto ad introdurre, tra i presupposti istruttori, i seguenti requisiti: a) studio di fattibilità valutato positivamente, con parere motivato, dal nucleo di valutazione e verifica regionale di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n 144. Tale parere deve essere emesso entro il termine massimo di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento dello studio, anche in caso di valutazione negativa. Scaduto il termine, in mancanza di parere espresso, si dà per acquisita la valutazione positiva; b) provvedimento del presidente della regione che certifichi la compatibilità dell'opera con gli indirizzi della programmazione regionale.
57. La Cassa depositi e prestiti stabilisce con deliberazione del consiglio di amministrazione, anche per le anticipazioni già concesse, le cause, le modalità e i tempi di revoca e riduzione, nel rispetto della natura rotativa del Fondo, per assicurarne il più efficace utilizzo.
58. Alla Cassa depositi e prestiti, sulle somme apportate, è riconosciuto un tasso di interesse pari al tasso del conto corrente intrattenuto dalla Cassa con la Tesoreria dello Stato. I relativi oneri sono posti a carico del bilancio dello Stato. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a lire 10 miliardi per l'anno 1998 ed a lire 25 miliardi per ciascuno degli anni dal 1999 al 2002, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

[1] *Come modificato e integrato, da ultimo, dall'art. 70, comma 1, della legge finanziaria 2003. Il comma 2 dello stesso articolo ha peraltro disposto l'abrogazione di due disposizioni di legge che incidevano sui meccanismi di funzionamento e sulle risorse del FRP: il comma 8 dell'articolo 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e l'articolo 68 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.*

ALLEGATO *B*

Documenti componenti i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi	
PROGETTO PRELIMINARE	Relazione illustrativa, relazione tecnica, planimetria generale e schemi grafici
	Calcolo sommario della spesa
	Studio di prefattibilità ambientale
	Piano economico e finanziario di massima *
	Capitolato speciale e prestazionale **
	Relazione di indagine geologica preliminare
	Relazione di indagine geotecnica preliminare
	Relazione di indagine idrologica preliminare
	Relazione di indagine idraulica preliminare
	Relazione di indagine sismica preliminare
	Relazione di indagine archeologica preliminare
	Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza
PROGETTO DEFINITIVO	Relazione descrittiva, relazioni tecniche specialistiche, elaborati grafici per ottenimento autorizzazioni
	Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici
	Computo metrico estimativo e quadro economico
	Studio di inserimento urbanistico
	Studio di impatto ambientale ovvero studio di fattibilità ambientale
	Calcoli preliminari delle strutture e degli impianti
	Schema di contratto e capitolato speciale di appalto **
	Relazione di indagine geologica
	Relazione di indagine geotecnica
	Relazione di indagine idrologica
	Relazione di indagine idraulica
	Relazione di indagine sismica
PROGETTO ESECUTIVO	Relazione generale e specialistiche
	Elaborati grafici comprensivi di quelli delle strutture e degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale
	Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti
	Particolari costruttivi e decorativi
	Computo metrico estimativo definitivo
	Quadro economico
	Elenco prezzi ed eventuali analisi
	Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera
	Schemi di contratto
	Capitolato speciale di appalto
	Cronoprogramma
	Piano di manutenzione dell'opera
	Piani di sicurezza e coordinamento

* Prestazione richiesta in presenza di affidamento di concessione per lavori pubblici

** Prestazione richiesta in caso di appalto concorso o affidamento di concessione per lavori pubblici

ALLEGATO *C*

Schema di Domanda/Dichiarazione
per l'accesso al Fondo Rotativo per la Progettualità

Il sottoscritto ……………………………………………………… in qualità di[1] …………………………………………….

dell'Ente…………………………………………………………..

VISTO l'art. 1, commi 54-58, della legge n. 549/95 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la circolare CDP n. 1250 del 25.2.2003;

RICHIEDE la concessione di una anticipazione dell'importo di € ………………(euro……………………………….);

DICHIARA *sotto la propria responsabilità*

1. ATTIVITA' DA FINANZIARE(*) *(barrare una o più voci)*

- ☐ Studio per l'individuazione del quadro dei bisogni e delle esigenze
- ☐ Documenti preparatori di un concorso di idee
- ☐ Studio di fattibilità
- ☐ Documenti preparatori di un concorso di progettazione
- ☐ Premio di un concorso di progettazione
- ☐ Documenti componenti un progetto preliminare
- ☐ Documenti componenti un progetto definitivo
- ☐ Documenti componenti un progetto esecutivo

1.1. PROGETTO PRELIMINARE(***) *(specificare le voci da finanziare)*

- ☐ Relazione illustrativa, relazione tecnica, planimetria generale e schemi grafici
- ☐ Calcolo sommario della spesa
- ☐ Studio di prefattibilità ambientale
- ☐ Piano economico e finanziario di massima
- ☐ Capitolato speciale e prestazionale
- ☐ Relazione di indagine geologica preliminare
- ☐ Relazione di indagine geotecnica preliminare
- ☐ Relazione di indagine idrologica preliminare
- ☐ Relazione di indagine idraulica preliminare
- ☐ Relazione di indagine sismica preliminare
- ☐ Relazione di indagine archeologica preliminare
- ☐ Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza

1.2. PROGETTO DEFINITIVO(***) *(specificare le voci da finanziare)*

- ☐ Relazione descrittiva, relazioni tecniche specialistiche, elaborati grafici per ottenimento autorizzazioni
- ☐ Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici
- ☐ Computo metrico estimativo e quadro economico
- ☐ Studio di inserimento urbanistico

[1] Il Responsabile Unico del Procedimento ovvero, se il RUP non è stato ancora nominato, il Soggetto munito della rappresentanza, secondo l'ordinamento proprio dell'Ente (a seconda dei casi: il legale rappresentante, il dirigente, il responsabile del servizio, il responsabile del procedimento, ecc.).

- ☐ Studio di impatto ambientale ovvero studio di fattibilità ambientale
- ☐ Calcoli preliminari delle strutture e degli impianti
- ☐ Schema di contratto e capitolato speciale di appalto
- ☐ Relazione di indagine geologica
- ☐ Relazione di indagine geotecnica
- ☐ Relazione di indagine idrologica
- ☐ Relazione di indagine idraulica
- ☐ Relazione di indagine sismica

1.3. PROGETTO ESECUTIVO(***) *(specificare le voci da finanziare)*

- ☐ Relazione generale e specialistiche
- ☐ Elaborati grafici comprensivi di quelli delle strutture e degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale
- ☐ Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti
- ☐ Particolari costruttivi e decorativi
- ☐ Computo metrico estimativo definitivo
- ☐ Quadro economico
- ☐ Elenco prezzi ed eventuali analisi
- ☐ Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera
- ☐ Schemi di contratto
- ☐ Capitolato speciale di appalto
- ☐ Cronoprogramma
- ☐ Piano di manutenzione dell'opera
- ☐ Piani di sicurezza e coordinamento

2. PLAFOND DI RIFERIMENTO(*) *(Punto 1 della Circolare n.1260 del 25 febbraio 2003)*

- ☐ Quota A
- ☐ Quota B
- ☐ Quota C
- ☐ Quota D

3. TEMPI PREVISTI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DA FINANZIARE(*)

- ☐ Entro 6 mesi
- ☐ Dai 6 ai 12 mesi
- ☐ Dai 12 ai 18 mesi

4. DENOMINAZIONE E BREVE DESCRIZIONE DELL'OPERA CUI SI RIFERISCONO LE SPESE DA ANTICIPARE(**)

☐ ....

....

5. NATURA DELL'INTERVENTO(***)

- ☐ Nuova costruzione
- ☐ Demolizione
- ☐ Recupero
- ☐ Ristrutturazione
- ☐ Restauro
- ☐ Manutenzione straordinaria
- ☐ Completamento
- ☐ Ampliamento

6. CATEGORIA DI OPERA(**)

- ☐ Edilizia pubblica e sociale
- ☐ Edilizia scolastica e universitaria
- ☐ Impianti sportivi, ricreativi, ricettivi
- ☐ Opere di edilizia sanitaria
- ☐ Opere di ripristino calamità naturali
- ☐ Opere di viabilità e trasporti
- ☐ Opere idriche
- ☐ Opere igieniche
- ☐ Opere nel settore energetico

7. NATURA DELL'OPERA(**)

- ☐ Singola Opera
- ☐ Insieme di opere funzionalmente connesse

8. LOCALIZZAZIONE E FINALITA'(**)

☐ ……

……

……

9. CONFORMITA' DELL'OPERA ALLE PRIORITA' INDICATE IN SPECIFICI DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE(**) *(locale – regionale – nazionale – comunitaria)*

☐ ……

……

……

10. COSTO PRESUNTO DELL'OPERA/DELL'INSIEME DI OPERE(***) € ……………………. …………………

DI CUI PER LAVORI E FORNITURE *(al netto dell'IVA)*:
(in caso di insiemi di opere fornire indicazioni di dettaglio su ciascuna di esse)

☐ OPERA………………………………………………… € …………………….. (euro ……………………………..)

☐ OPERA………………………………………………… € …………………….. (euro ……………………………..)

☐ OPERA………………………………………………… € …………………….. (euro ……………………………..)

☐ OPERA………………………………………………… € …………………….. (euro ……………………………..)

☐ OPERA………………………………………………… € …………………….. (euro ……………………………..)

11. EVENTUALI ALTRE "FASI" FINANZIATE DAL FRP PER LA MEDESIMA OPERA O INSIEME DI OPERE(*)

☐ ……………………………………… per € …………………………… in Posizione …………………………

☐ ……………………………………… per € …………………………… in Posizione …………………………

☐ ……………………………………… per € …………………………… in Posizione …………………………

☐ ……………………………………… per € …………………………… in Posizione …………………………

12. RISORSE FINANZIARIE PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE(***)
(specificare le fonti del finanziamento e i relativi importi)

- ☐ Risorse comunitarie .... € ....
- ☐ Risorse statali ....€ ....
- ☐ Risorse regionali .... € ....
- ☐ Mutui
  - CDP € ....
  - Altri Istituti € ....
- ☐ Fondi di bilancio € ....
- ☐ Risorse private € ....

13. ASPETTI AMMINISTRATIVI(***)
(indicare, per ognuna delle seguenti voci, l'eventuale sussistenza di vincoli, l'eventuale necessità di pareri e lo stadio del relativo procedimento amministrativo)

- ☐ Titolarità immobile..
- ☐ Conformità urbanistica..
- ☐ Variante urbanistica..
- ☐ Vincoli paesistici, storici, archeologici, idrogeologici...
- ☐ Parere V.I.A. ....
- ☐ Parere CRTA...
- ☐ Conferenza di servizi...
- ☐ Ulteriori altri vincoli e pareri...

....

(luogo e data)

....
(Nome, Cognome e Firma)

ALLEGATI:

- ☐ Delibera di assunzione dell'anticipazione di cui al punto 9.1 della Circolare CDP n. 1250 del 25.2.2003.
- ☐ Delibera di assunzione dell'anticipazione di cui al punto 9.1 della Circolare CDP n. 1250 del 25.2.2003, integrata con l'impegno di cui al punto 9.1.a) della medesima Circolare.
- ☐ Studio di fattibilità formalmente approvato dall'ente, ovvero documento preliminare all'avvio della progettazione di cui all'articolo 15, co. 4, del D.P.R. n. 554/99.
- ☐ Dichiarazione circa l'approvazione dello Studio di Fattibilittà, come da Allegato F alla Circolare CDP n. 1250 del 25.2.2003.
- ☐ Relazione illustrativa del progetto preliminare di cui all'articolo 19 del D.P.R. n. 554/99.
- ☐ Studio di Fattibilità e relativa valutazione positiva del nucleo di valutazione e verifica regionale di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
- ☐ Dichiarazione sostitutiva della valutazione del nucleo regionale, come da Allegato G alla Circolare CDP n. 1250 del 25.2.2003.
- ☐ Provvedimento del Presidente della Regione che certifica la compatibilità dell'opera con gli indirizzi della programmazione regionale.

(*) Dichiarazione da rendere per tutte le istanze di anticipazione.
(**) Dichiarazione da rendere per tutte le istanze di anticipazione, tranne quelle relative alla fase "1".
(***) Dichiarazione da rendere per tutte le istanze di anticipazione, tranne quelle relative alle fasi "1" e "2".

ALLEGATO *D*

FONDO ROTATIVO PER LA PROGETTUALITA'
SCHEMA DI DELIBERAZIONE DI ASSUNZIONE DELL'ANTICIPAZIONE

CONSIDERATO *(esposizione dei fatti)*;

VISTO l'art. 1, commi 54, 55, 56, 57 e 58 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, istitutivo del Fondo Rotativo per la Progettualità, come modificato e integrato, da ultimo, dall'articolo 70 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

VISTA la Circolare attuativa n. 1250 del 25 febbraio 2003 della Cassa depositi e prestiti;

DELIBERA

1) di assumere con la Cassa depositi e prestiti un'anticipazione di euro. .... per far fronte agli oneri per.. *(indicare la fase o le fasi progettuali e le spese tecniche di cui si richiede il finanziamento),* relativi all'intervento: ....*(indicare l'opera da progettare)*;

2) di impegnarsi a restituire l'anticipazione entro 60 giorni dal perfezionamento della provvista finanziaria per la progettazione o per la realizzazione dell'opera, e comunque entro il termine massimo di tre anni dalla data di prima erogazione;

3) *(qualora l'ente sia soggetto alle disposizioni previste dall'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali)* di assumere l'obbligo di effettuare il relativo impegno di spesa sul bilancio pluriennale ai sensi dell'art. 183 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. di cui al D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

4) di assumere l'obbligo di corrispondere sulle somme dovute, in caso di ritardato pagamento, gli interessi di mora, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine sino a comprendere quello dell'effettivo versamento, calcolati al tasso attivo di riferimento della Cassa depositi e prestiti maggiorato del 50 per cento;

5) di impegnarsi al rispetto dei termini di cui ai punti 9.3 e 9.4 della Circolare CDP n.1250 del 25 febbraio 2003, relativamente alla comunicazione dell'avvenuto affidamento dell'incarico professionale finanziato ed alla richiesta di erogazione dell'intero importo concesso;

6) di prendere atto che il mancato rispetto dei termini di cui al precedente punto produrrà, a seconda dei casi, la revoca o la riduzione dell'anticipazione concessa, ai sensi del punto 9.5 della Circolare CDP n.1250 del 25 febbraio 2003;

7) *(per le anticipazioni richieste per il finanziamento degli studi di fattibilità relativi a opere di qualsiasi importo)* di impegnarsi ad affidare l'incarico per la redazione dello Studio di Fattibilità dell'opera secondo un Capitolato d'oneri contenente i requisiti minimi di cui all'Allegato E della Circolare CDP n.1250 del 25 febbraio 2003.

Verbale fatto, letto e sottoscritto.

Certificazione di pubblicazione ed esecutività
(per gli Enti soggetti)

ALLEGATO *E*

Capitolato d'oneri

(indice dei requisiti minimi degli Studi di Fattibilità) [1]

1. Inquadramento territoriale e socio-economico del progetto, struttura ed obiettivi
2. Analisi della domanda attuale e prevista e specifica dei gruppi di beneficiari
3. Analisi dell'offerta attuale e prevista
4. Descrizione dell'investimento (localizzazione, dimensione, caratteristiche, costi di realizzazione, ecc), con verifica della disponibilità dei più importanti inputs materiali e umani e con individuazione delle alternative tecnologiche disponibili
5. Analisi delle alternative possibili
6. Analisi degli aspetti e dei costi gestionali in fase di esercizio (se esistenti)
7. Analisi di fattibilità finanziaria (analisi costi e ricavi)
8. Analisi di fattibilità economica e sociale (analisi costi e benefici)
9. Descrizione e analisi degli impatti ambientali
10. Contributo alla programmazione 2000-2006
11. Relazione sintetica conclusiva riportante i principali risultati e le raccomandazioni motivate sulla fattibilità dell'opera

[1] Il presente indice è ripreso dalle delibere Cipe 30 giugno 1999 e 6 agosto 1999, relative al finanziamento di Studi di Fattibilità per il Mezzogiorno e per il Centro-Nord.

ALLEGATO *F*

DICHIARAZIONE AI FINI DELL'ASSUNZIONE DELL'ANTICIPAZIONE

(da utilizzare solo per le richieste relative al finanziamento della progettazione preliminare di opere di importo pari o inferiore a 4 milioni di euro per lavori e forniture, al netto dell'IVA)

Oggetto: Anticipazione di € ………………………… per la progettazione preliminare dell'opera…………………………………… ……………………………………………… …

Il sottoscritto[1] ……………………………………………………………………………………………

VISTO l'art. 1, comma 56-bis, lettera a) della legge n. 549/95 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Circolare CDP n.1250 del 25 febbraio 2003, e in particolare il punto 9.1.b);

***DICHIARA*:**

– che lo studio di fattibilità dell'opera in oggetto è stato approvato dall'ente con atto ……………………………………………………… n. ………… del……………………………

……………………………………………
(luogo e data)

………………………………
(Nome, Cognome e Firma)

[1] Il Responsabile Unico del Procedimento ovvero, se il R.U.P. non è stato ancora nominato, il Soggetto munito della rappresentanza, secondo l'ordinamento proprio dell'Ente (a seconda dei casi: il legale rappresentante, il dirigente, il responsabile del servizio, il responsabile del procedimento, ecc.).

ALLEGATO *G*

DICHIARAZIONE AI FINI DELL'ASSUNZIONE DELL'ANTICIPAZIONE

(da utilizzare solo per le richieste relative al finanziamento della progettazione preliminare di opere di importo superiore a 4 milioni di euro per lavori e forniture, al netto dell'IVA, nei soli casi in cui il nucleo regionale di valutazione non abbia espresso il suo parere entro il termine di 45 giorni dal ricevimento dello studio di fattibilità)

Oggetto: Anticipazione di € .... per la progettazione preliminare dell'opera.. ....
...

Il sottoscritto[1] ....

VISTO l'art. 1, comma 56-bis, lettera a) della legge n. 549/95 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Circolare CDP n.1250 del 25 febbraio 2003, e in particolare il punto 9.1.c);

***DICHIARA*:**

- che lo studio di fattibilità dell'opera in oggetto è stato acquisito dal nucleo regionale di valutazione e verifica di cui all'art.1 della legge n. 144/99 in data ....;
- che il nucleo di cui sopra non ha espresso il proprio parere motivato entro il termine perentorio di 45 giorni di cui all'art. 1, comma 56-bis, lett. a) della legge n. 549/95 e succ. mm. ed ii.

....

(luogo e data)

....

(Nome, Cognome e Firma)

[1] Il Responsabile Unico del Procedimento ovvero, se il R.U.P. non è stato ancora nominato, il Soggetto munito della rappresentanza, secondo l'ordinamento proprio dell'Ente (a seconda dei casi: il legale rappresentante, il dirigente, il responsabile del servizio, il responsabile del procedimento, ecc.).

ALLEGATO *H*

RICHIESTA/DICHIARAZIONE AI FINI DELL'EROGAZIONE
(per tutti i soggetti beneficiari del Fondo Rotativo per la Progettualità)

Da utilizzare solo dopo la formale concessione dell'anticipazione

Oggetto: Anticipazione di € ....
per
....
posizione n. ....

Il sottoscritto[1] ....

VISTO l'art. 1, commi 54-58, della legge n. 549/95 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Circolare CDP n.1250 del 25 febbraio 2003;

Visto/i il/i documento/i giustificativo/i di spesa [2] .... in data [3] ....;

- ***RICHIEDE*** l'erogazione dell'importo complessivo di € ....
(euro...);

- ***DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'*** che la somministrazione di complessivi € .... corrisponde alle spese[4] .... per le quali è stata concessa l'anticipazione in oggetto, riportate nei documenti giustificativi di cui alle premesse.

....
(luogo e data)

....
(Nome, Cognome e Firma)

---

[1] specificare, a seconda dei casi, se trattasi del responsabile unico del procedimento, del dirigente, del responsabile del servizio, del responsabile del procedimento, del legale rappresentante;

[2] indicare la natura dei documenti giustificativi di spesa (*fattura, parcella professionale, ecc.*), **avendo cura di far conoscere gli intestatari degli stessi** (*nominativo società, professionista, ecc.);*

[3] per ciascun documento di spesa indicare la relativa data di emissione.

[4] indicare la tipologia di spesa riportata nel documento.

03A03122

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 17 marzo 2003

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0801
Yen giapponese	127,16
Corona danese	7,4282
Lira Sterlina	0,68270
Corona svedese	9,2223
Franco svizzero	1,4671
Corona islandese	84,45
Corona norvegese	7,8040
Lev bulgaro	1,9488
Lira cipriota	0,58360
Corona ceca	31,691
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	244,85
Litas lituano	3,4522
Lat lettone	0,6254
Lira maltese	0,4234
Zloty polacco	4,3725
Leu romeno	35403
Tallero sloveno	231,9250
Corona slovacca	41,735
Lira turca	1824000
Dollaro australiano	1,8011
Dollaro canadese	1,5878
Dollaro di Hong Kong	8,4238
Dollaro neozelandese	1,9528
Dollaro di Singapore	1,8975
Won sudcoreano	1346,34
Rand sudafricano	8,7688

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

03A03843

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Sodio cloruro».

Estratto decreto G n. 39 del 17 febbraio 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale a denominazione comune SODIO CLORURO, con le caratteristiche di cui al Formulario unico nazionale, nelle forme e confezioni: «2meq/ml concentrato per soluzione per infusione endovenosa» fiala da 10 ml, «2meq/ml concentrato per soluzione per infusione endovenosa» fiala da 20 ml.

Titolare A.I.C.: B. Braun Melsungen AG, con sede legale e domicilio fiscale in 34209 - Melsungen, Carl Braun Strasse, 1, Germania (DE).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «2meq/ml concentrato per soluzione per infusione endovenosa» fiala da 10 ml;

A.I.C. n. 030902338/G (in base 10), 0XH222 (in base 32);

classe: «C».

Forma farmaceutica: concentrato per soluzione per infusione endovenosa.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore e controllore finale:

B. Braun Melsungen AG, Carl-braun-strasse, 1 D-34209 Melsungen - Germania;

oppure:

B. Braun Medical SA, Carretera de Terrassa, 121 - 08191 Rubi - Barcellona - Spagna.

Composizione:

10 ml contengono:

principio attivo: sodio cloruro 1,17 g;

eccipienti: acqua p.p.i. q.b.

[mEq/10 ml: (Na^+) 20; (Cl^-) 20];

ph compreso tra 4,5 e 6,5.

Confezione: «2meq/ml concentrato per soluzione per infusione endovenosa» fiala da 20 ml;

A.I.C. n. 030902340/G (in base 10), 0XH224 (in base 32);

Classe: «C».

Forma farmaceutica: concentrato per soluzione per infusione endovenosa.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medico» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore e controllore finale:

B. Braun Melsungen AG - Carl-braun-strasse, 1 D-34209 Melsungen - Germania,

oppure:

B. Braun Medical SA - Carretera de Terrassa, 121 - 08191 Rubi - Barcellona - Spagna.

Composizione:

10 ml contengono:

principio attivo: sodio cloruro 1,17 g;

eccipienti: acqua p.p.i. q.b.

[mEq/10 ml: (Na^+) 20; (Cl^-) 20];

ph compreso tra 4,5 e 6,5.

Indicazione terapeutiche: nella terapia degli stati patologici in cui è necessario reintegrare l'osmolarità fornendo ioni sodio e cloruro.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A03074

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nitroglicerina»

Estratto decreto G n. 44 del 17 febbraio 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale generico: NITROGLICERINA, anche nelle forme e confezioni: «5 mg/ml soluzione per infusione endovenosa» 10 fiale da 1 ml + 5 deflussori + 5 aghi catetere intravenosi.

Titolare A.I.C.: PH&T S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Ludovico Ariosto, 34 - c.a.p. 20145, Italia, codice fiscale 09138720157.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «5 mg/ml soluzione per infusione endovenosa» 10 fiale da 1 ml + 5 deflussori + 5 aghi catetere intravenosi;

A.I.C. n. 033714054\G (in base 10), 104VW6 (in base 32);

classe: «A per uso ospedaliero H»

prezzo: il prezzo sara determinato ai sensi dell'art. 36, comma 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell'art. 29, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni ed integrazioni ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non ricade in alcuna delle situazioni di cui all'art. 29, comma 5, della legge n. 488/1999;

forma farmaceutica: concentrato per soluzione per infusione endovenosa;

validita prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura» (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Gelfipharma International S.r.l. stabilimento sito in Lodi - San Grato (Italia), via Emilia, 99 (produzione, confezionamento e controllo); Biolab S.p.a. stabilimento sito in Vimodrone (Milano) (Italia), via B. Buozzi, 2 (controllo biologico (LAL Test).

Composizione: una fiala da 1 ml contiene:

principio attivo; nitroglicerina 5 mg;

eccipienti: alcol etilico 0,33 ml; glicole propilenico 0,67 ml.

Indicazioni terapeutiche:

Angina instabile, angina variante, angina di Prinzmetal. Insufficienza ventricolare sinistra acute susseguente o meno ad infarto miocardico acuto in particolare con elevate pressione di riempimento e con gettata cardiaca ridotta. Edema polmonare acuto e pre-edema polmonare. Crisi ipertensiva.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A03073

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Liderflu».

Estratto decreto A.I.C. n. 59 del 20 febbraio 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale LIDERFLU nelle forme e confezioni: «bambini soluzione da nebulizzare» 15 contenitori monodose da 2 ml, «adulti soluzione da nebulizzare» 15 contenitori monodose da 2 ml, «0,1% soluzione da nebulizzare» flacone da 30 ml.

Titolare A.I.C.: P.R.C. s.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Castel San Giorgio - Salerno, via Conforti, 42, codice fiscale n. 03639450653.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Confezione: «bambini soluzione da nebulizzare» 15 contenitori monodose da 2 ml - A.I.C. n. 035353010 (in base 10) 11QWFL (in base 32);

classe: «A» prezzo 17,00 euro;

forma farmaceutica: soluzione da nebulizzare;

validità prodotto integro: 12 mesi dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 d.lgs. n. 539/1992);

produttore e controllore finale: Farmila - Farmaceutici Milano s.r.l. stabilimento sito in Settimo Milanese (Milano) Italia - via E. Fermi, 50 (produzione completa e controlli);

composizione: un flaconcino da 2 ml contiene:

principio attivo: flunisolide 1 mg;

eccipienti: glicole propilenico; sodio cloruro; sodio citrato tribasico; acido citrico; acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutia acquisita agli atti).

Confezione: «adulti soluzione da nebulizzare» 15 contenitori monodose da 2 ml - A.I.C. n. 035353022 (in base 10) 11QWFY (in base 32);

classe: «A» prezzo 33,33 euro;

forma farmaceutica: soluzione da nebulizzare;

validità prodotto integro: 12 mesi dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggeto a prescrizione medica» (art. 4 d.lgs. n. 539/1992);

produttore e controllore finale: Farmila - Farmaceutici Milano s.r.l. stabilimento sito in Settimo Milanese (Milano) Italia - via E. Fermi, 50 (produzione completa e controlli);

composizione: un flaconcino da 2 ml contiene:

principio attivo: flunisolide 2 mg;

eccipienti: glicole propilenico; sodio cloruro; sodio citrato tribasico; acido citrico; acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Confezione: «0,1% soluzione da nebulizzare» flacone da 30 ml A.I.C. n. 035353034 (in base 10) 11QWGB (in base 32);

classe: «A» prezzo 31,85 euro;

forma farmaceutica: soluzione da nebulizzare;

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 d.lgs. n. 539/1992);

produttore e controllore finale: Farmila - Farmaceutici Milano s.r.l. stabilimento sito in Settimo Milanese (Milano) Italia - via E. Fermi, 50 (produzione completa e controlli);

composizione: 100 ml contengono:

principio attivo: flunisolide 100 mg;

eccipienti: glicole propilenico; sodio cloruro; acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

Indicazioni terapeutiche: patologie allergiche delle vie respiratorie asma bronchiale, bronchite cronica asmatiforme, riniti croniche e stagionali.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A03155

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Levonis»

Estratto decreto A.I.C. n. 60 del 20 febbraio 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: LEVONIS nelle forme e confezioni: «bambini soluzione da nebulizzare» 15 contenitori monodose da 2 ml, «adulti soluzione da nebulizzare» 15 contenitori monodose da 2 ml, «0,1% soluzione da nebulizzare» flacone da 30 ml.

Titolare A.I.C.: Levofarma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Castel San Giorgio - Salerno, via Conforti n. 42, codice fiscale 03363740659.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «bambini soluzione da nebulizzare» 15 contenitori monodose da 2 ml - A.I.C. n. 035351016 (in base 10) - 11QUH8 (in base 32);

classe: «A», prezzo: € 17;

forma farmaceutica: soluzione da nebulizzare;

validità prodotto integro: 12 mesi dalla data di fabbricazione,

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Farmila - Farmaceutici Milano S.r.l., stabilimento sito in Settimo Milanese (Milano) Italia, via E. Fermi n. 50 (produzione completa e controlli).

Composizione: un flaconcino contiene:

principio attivo: flunisolide 1 mg;

eccipienti: glicole propilenico; sodio cloruro; sodio citrato tribasico; acido citrico; acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

confezione: «adulti soluzione da nebulizzare» 15 contenitori monodose da 2 ml - A.I.C. n. 035351028 (in base 10) - 11QUHN (in base 32);

classe: «A», prezzo € 33,33;

forma farmaceutica: soluzione da nebulizzare;

validità prodotto integro: 12 mesi dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Farmila - Famaceutici Milano S.r.l., stabilimento sito in Settimo Milanese (Milano) Italia, via E. Fermi n. 50 (produzione completa e controlli).

Composizione: un flaconcino contiene:

principio attivo: Flunisolide 2 mg;

eccipienti: glicole propilenico; sodio cloruro; sodio citrato tribasico; acido citrico; acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

confezione: «0,1 soluzione da nebulizzare» flacone da 30 ml - A.I.C. n. 035351030 (in base 10) - 11QUHQ (in base 32);

classe: «A», prezzo € 31,85;

forma farmaceutica: soluzione da nebulizzare;

validità prodotto integro: 36 mesi dalla fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Farmila - Farmaceutici Milano S.r.l., stabilimento sito in Settimo Milanese (Milano) Italia, via E. Fermi n. 50 (produzione completa e controlli).

Composizione: 100 ml contengono:

principio attivo: flunisolide 30 mg;

eccipienti: glicole propilenico; sodio cloruro; acqua P.P.I. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: patologie allergiche delle vie respiratorie: asma bronchiale, bronchite cronica asmatiforme, riniti croniche e stagionali.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A03154

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Mainflu»

Estratto decreto A.I.C. n. 614 del 20 febbraio 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: MAINFLU nelle forme e confezioni: «bambini soluzione da nebulizzare» 15 contenitori monodose da 2 ml, «adulti soluzione da nebulizzare» 15 contenitori monodose da 2 ml, «0,1% soluzione da nebulizzare» flacone da 30 ml.

Titolare A.I.C.: Biosud S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Castel San Giorgio - Salerno, via Conforti n. 42, codice fiscale n. 03658390657.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «bambini soluzione da nebulizzare» 15 contenitori monodose da 2 ml - A.I.C. n. 035352018 (in base 10), 11QVGL (in base 32);

classe: «A», prezzo 17,00 euro;

forma farmaceutica: soluzione da nebulizzare;

validità prodotto integro: 12 mesi dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Farmila - Farmaceutici Milano S.r.l., stabilimento sito in Settimo Milanese (Milano) Italia, via E. Fermi n. 50 (produzione completa e controlli).

Composizione: un flaconcino da 2 ml contiene:

principio attivo: flunisolide 1 mg;

eccipienti: glicole propilenico; sodio cloruro; sodio citrato tribasico; acido citrico; acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

confezione: «adulti soluzione da nebulizzare» 15 contenitori monodose da 2 ml - A.I.C. n. 035352020 (in base 10), 11QVGN (in base 32);

classe: «A», prezzo 33,33 euro;

forma farmaceutica: soluzione da nebulizzare,

validità prodotto integro: 12 mesi dalla data di fabbricazione;

produttore: Farmila - farmaceutici Milano S.r.l., stabilimento sito in Settimo Milanese (Milano) Italia, via E. Fermi n. 50 (produzione completa e controlli).

Composizione: un flaconcino da 2 ml contiene:

principio attivo: flunisolide 2 mg;

eccipienti: glicole propilenico; sodio cloruro; sodio citrato tribasico; acido citrico; acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

confezione: «01% soluzione da nebulizzare» flacone da 30 ml - A.I.C. n. 035352032 (in base 10) 11QVH0 (in base 32);

classe: «A» prezzo 31,85 euro;

forma farmaceutica: soluzione da nebulizzare;

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione;

produttore: Farmila - farmaceutici Milano S.r.l., stabilimento sito in Settimo Milanese (Milano) Italia, via E. Fermi n. 50 (produzione completa e controlli).

Composizione: 100 ml contengono:

principio attivo: flunisolide 100 mg;

eccipienti: glicole propilenico; sodio cloruro; acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: patologie allergiche delle vie respiratorie: asma bronchiale, bronchite cronica asmatiforme, riniti croniche e stagionali.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A03153

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lagin»

Estratto decreto n. 20 del 10 febbraio 2003

È autorizzata la conversione del medicinale LAGIN della società EG S.p.a., con sede via Scarlatti Domenico, 31, Milano, codice fiscale n. 12432150154, a «medicinale generico», con conseguente variazione della denominazione in: BENZIDAMINA nelle confezioni:

«0,100 g/100 ml soluzione vaginale» 5 flaconi 140 ml con cannula - A.I.C. n. 033261013/G;

500 mg polvere 10 bustine uso vaginale - A.I.C. n 033261025/G;

«collutorio flacone 120 ml - A.I.C. n. 033261037/G, resta confermata la classificazione ed il prezzo già autorizzati.

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni di seguito indicate:

«0,1% soluzione vaginale» 5 flaconi 140 ml con cannula - A.I.C. n. 033261013/G;

«500 mg polvere per soluzione vaginale» 10 bustine - A.I.C. n. 033261025/G;

«0,15% collutorio» flacone 120 ml - A.I.C. n. 033261037/G.

I lotti del medicinale «Lagin», contraddistinti dai vecchi codici di A.I.C. (033261013-025-037), non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A03068

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Blox»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 91 del 20 febbraio 2003

Medicinale: BLOX.

Titolare A.I.C.: Whitehall Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Puccini, 3, c.a.p. 20121, Italia, codice fiscale n. 00735010159.

Variazione A.I.C.: modifica di eccipienti.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

principio attivo: invariato;

eccipienti:

da: Lattosio 180,0 mg, magnesio stearato 6,0 mg, talco 2,0 mg, a: cellulosa microcristallina 78,0 mg, sodio amido glicolato 7,5 mg, talco 2,5 mg.

Si approvano le conseguenti modifiche del processo di fabbricazione e relative specifiche e metodi di controllo sia in proces che sul prodotto finito relativamente alle confezioni sottoelencate:

astuccio 20 capsule rigide 2 mg - A.I.C. n. 023712058.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

astuccio 20 capsule rigide 2 mg - A.I.C. n. 023712058, varia a: «2 mg capsule rigide» 20 capsule.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A03069

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Trittico»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 94 del 20 febbraio 2003

Medicinale: TRITTICO.

Titolare A.I.C.: AZ. Chim. Riun. Angelini Francesco ACRAF S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Amelia, 70 - c.a.p. 00181, Italia, codice fiscale 03907010585.

Variazione A.I.C.: modifica eccipienti.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

principio attivo: invariato;

eccipienti:

da: saccarina, sodio bicarbonato, glicerolo, etanolo, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

a: saccarina, sodio bicarbonato, glicerolo, etanolo, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti),

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 022323051 - «25 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 30 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A03071

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Normaflu»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 95 del 20 febbraio 2003

Medicinale: NORMAFLU.

Titolare A.I.C.: Alfa Wassermann S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Alanno scalo - Pescara, contrada Sant'Emidio, c.a.p. 65020, Italia, codice fiscale 0055960375.

Variazione A.I.C.: passaggio ad automedicazione (B10).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

da: medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992);

a: medicinale non soggetto a prescrizione medica-medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992),

relativamente alIa confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 023635055 - «500 mg compresse» 20 compresse.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A03072

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Paraplatin».

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 105 del 20 febbraio 2003

Specialità medicinale: PARAPLATIN:

«50 mg/5 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone - A.I.C. n. 026706034/;

«150 mg/15 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone - A.I.C. n. 026706046/;

«450 mg/45 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone - A.I.C. n. 026706059/.

Società: Bristol Myers Squibb S.r.l., via del Murillo km 2,800 - 04010 Sermoneta (Latina).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Paraplatin», Fl ev 50 mg/5 ml - A.I.C. n. 026706034, «Paraplatin», Fl ev 150 mg/15 ml - A.I.C. n. 026706046, «Paraplatin», Fl ev 450 mg/45 ml - A.I.C. n. 026706059, prodotti anteriormente al 22 novembre 2002 data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana deI provvedimento n. 629 del 28 ottobre 2002 di modifica stampati, possono essere dispensati improrogabilmente al pubblico per ulteriori centottanta giorni a partire dal 21 maggio 2003».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A03065

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Penstapho»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 107 del 20 febbraio 2003

Specialità medicinale: PENSTAPHO:

«1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone + fiala solvente 3 ml - A.I.C. n. 020711065/.

Società: Bristol Myers Squibb S.r.l., via del Murillo km. 2,800 - 04010 Sermoneta (Latina).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Penstapho», Fl im 1 g - A.I.C. n. 020711065 prodotti anteriormente al 21 novembre 2002 data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del provvedimento n. 634 del 28 ottobre 2002 di modifica stampati, possono essere dispensati improrogabilmente al pubblico per ulteriori centottanta giorni a partire dal 20 maggio 2003.

II presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A03064

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fungilin»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 108 del 20 febbraio 2003

Specialità medicinale: FUNGILIN:

«500 mg/5 ml sospensione orale» flacone 60 ml con cucchiaino dosatore - A.I.C. n. 022667051/.

Società: Bristol Myers Squibb S.p.a., via del Murillo km. 2,800 - 04010 Sermoneta (Latina).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Fungilin», so 60 ml 100.000 U.I./ml - A.I.C. n. 022667051, prodotti anteriormente aI 10 ottobre 2002 data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del provvedimento n. 485 del 4 settembre 2002 di modifica stampati, possono essere dispensati improrogabilmente al pubblico per ulteriori centottanta giorni a partire dal 9 aprile 2003.

II presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A03066

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Eliten».

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 109 del 20 febbraio 2003

Specialità medicinale: ELITEN:

«10 mg compresse» 28 compresse - A.I.C. n. 027735012/;

«20 mg compresse» 34 compresse - A.I.C. n. 027735024/.

Società: UPSA S.r.l., viale Virgilio Maroso, 50 - 00142 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Eliten», 10 mg 28 compresse - A.I.C. n. 0277335012, «Eliten», 20 mg 14 compresse A.I.C. n. 0277335024, prodotti anteriormente al 22 novembre 2002 data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del provvedimento n. 628 del 28 ottobre 2002 di adeguamento standard-terms, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni a partire dal 22 maggio 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A03067

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Daktarin»

Estratto decreto n. 67 del 3 marzo 2003

All'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale DAKTARIN rilasciato alla società Janssen Cilag S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Cologno Monzese - Milano, via Michelangelo Buonarroti n. 23, c.a.p. 20093, Italia, codice fiscale n. 00962280590, è apportato la seguente modifica: in sostituzione della confezione «6 capsule vaginali 400 mg» (codice A.I.C. n. 024957159) viene autorizzata la confezione «400 mg capsule molli vaginali - «3 capsule» (codice A.I.C. n. 024957312).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «400 mg capsule molli vaginali» 3 capsule - A.I.C. n. 024957312 (in base 10), 0RTND0 (in base 32);

forma farmaceutica: capsula molle vaginale;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 60 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore:

R.P. Schrerer GMBH stabilimento sito in Gammelsbacherstrasse n. 2 D-69412 - Eberbach Baden (Germania) (produzione e confezionamento primario);

R.P. Schrerer S.A. stabilimento sito in 74, Rue Principale F-67930 Beinheim (Francia) (produzione, confezionamento primario e controllo);

Janssen Pharmaceutica N.V. stabilimento sito in Beerse (Belgio), Turnhoutseweg, 30 (confezionamento primario e secondario);

Janssen Cilag SA stabilimento sito in Val de Reuil (Francia), Campus de Maigremont (confezionamento secondario e controlli).

Composizione: 1 capsula contiene:

principio attivo: miconazolo nitrato 400 mg;

eccipienti: olio minerale ali alta viscosità (paraffina liquida) 1480 mg; vaselina bianca 320 mg; gelatina 451,99 mg; glicerina 254,24 mg; biossido di titanio (E 171) 10,59 mg; etil p-idrossibenzoato 2,12 mg: propile paraidrossibenzoato 1,06 mg.

Indicazioni terapeutiche: trattamento locale delle candidosi vulvovaginali e delle superinfezioni dovute a batteri gram positivi.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di codice 024957159 possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

03A03152

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vecuronio».

Con il decreto n. 800.5/R.M.422/D38 del 25 febbraio 2003 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

VECURONIO:

«4 mg polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa» 10 fiale polvere 4 mg + 10 fiale solvente 1 ml - A.I.C. n. 033499 017/G;

«10 mg polvere per soluzione per infusione endovenosa» 5 flaconi - A.I.C. n. 033499 029/G.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Dorom S.r.l., titolare dell'autorizzazione.

03A03151

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vaxar».

Con il decreto n. 800.5/R.M.1070/D39 del 25 febbraio 2003 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

VAXAR:

1 compressa filmrivestita 400 mg - A.I.C. n. 033644 016;

2 compresse filmrivestite 400 mg - A.I.C. n. 033644 028;

5 compresse filmrivestite 400 mg - A.I.C. n. 033644 030;

7 compresse filmrivestite 400 mg - A.I.C. n. 033644 042;

10 compresse filmrivestite 400 mg - A.I.C. n. 033644 055;

1 compressa filmrivestita 600 mg - A.I.C. n. 033644 067;

2 compresse filmrivestite 600 mg - A.I.C. n. 033644 079;

5 compresse filmrivestite 600 mg - A.I.C. n. 033644 081;

7 compresse filmrivestite 600 mg - A.I.C. n. 033644 093;

10 compresse filmrivestite 600 mg - A.I.C. n. 033644 105.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Otsuka Pharma GMBH, titolare delle autorizzazioni.

03A03149

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vorzan»

Con il decreto n. 800.5/R.M.1070/D40 del 25 febbraio 2003 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

VORZAN:

«400» 1 compressa rivestita 400 mg - A.I.C. n. 034197 018;

«400» 2 compresse rivestite 400 mg - A.I.C. n. 034197 020;

«400» 5 compresse rivestite 400 mg - A.I.C. n. 034197 032;

«400» 7 compresse rivestite 400 mg - A.I.C. n. 034197 044;

«400» 10 compresse rivestite 400 mg - A.I.C. n. 034197 057;

«600» 1 compressa rivestita 600 mg - A.I.C. n. 034197 069;

«600» 2 compresse rivestite 600 mg - A.I.C. n. 034197 071;

«600» 5 compresse rivestite 600 mg - A.I.C. n. 034197 083;

«600» 7 compresse rivestite 600 mg - A.I.C. n. 034197 095;

«600» 10 compresse rivestite 600 mg - A.I.C. n. 034197 107.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Otsuka pharma GMBH, titolare dell'autorizzazione.

03A03150

Rettifica al decreto A.I.C. n. 148 del 27 marzo 2002 relativo alla specialità medicinale «Cefotaxime N & P»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 92 del 20 febbraio 2003

Specialità medicinale: CEFOTAXIME N & P:

«1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone 1 g + 1 fiala solvente da 4 ml - A.I.C. n. 035289040.

Società: N & P S.r.l., via Conforti 42 - 84083 Castel San Giorgio (Salerno).

Oggetto provvedimento di modifica: rettifica al decreto A.I.C. n. 148 del 27 marzo 2002.

Il decreto A.I.C. n. 148 del 27 marzo 2002, è rettificate nella composizione della confezione in oggetto, così come segue:

da: composizione: un flacone contiene:

principio attivo: cefotaxime sodico g 1,048 (pari a cefotaxima g 1);

eccipienti: lidocaina cloridrato 40 mg; acqua P.P.I.;

a: composizione: un flacone contiene:

principio attivo: cefotaxime sodico g 1,048 (pari a cefotaxima g 1);

una fiala solvente contiene:

eccipienti: lidocaina cloridrato 40 mg; acqua P.P.I.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A03070

COMUNE DI BULGAROGRASSO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Bulgarograsso (provincia di Como), ha adottato il 29 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di detemiinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2003 come segue:

4 per mille per gli immobili adibiti ad unica abitazione principale;

4,8 per mille per tutte le altre categorie di immobili (terreni agricoli, terreni edificabili, altri fabbricati);

2. di considerare adibite ad abitazioni principali le unità immobiliari previste dal comma 56 dell'art. 3 della legge n. 662/1996, nonché dall'art. 3 del Regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I.

(Omissis)

03A03092

COMUNE DI CAPRIATE SAN GERVASIO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Capriate San Gervasio (provincia di Bergamo), ha adottato il 20 novembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 2003 le aliquote già in vigore nell'anno 2002, come di seguito specificate;

2. di mantenere nel 4,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, da applicarsi nell'anno 2003 sugli immobili utilizzati come abitazione principale dal soggetto passivo d'imposta;

3. di mantenere nel 6,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicarsi nell'anno 2003 sugli immobili utilizzati diversamente da abitazione principale del soggetto passivo d'imposta;

4. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

5. di fissare in € 123,95 annuo, da rapportarsi al periodo per cui l'immobile è stato adibito ad abitazione principale, l'importo della detrazione per immobili utilizzati come abitazione principale dal soggetto passivo d'imposta;

6. di fissare in € 258,23 la detrazione ai fini I.C.I. a favore delle abitazioni principali di cui sono proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione per le seguenti categorie di persone:

pensionati, portatori di handicap con attestato di invalidità civile, disoccupati iscritti all'ufficio di collocamento, lavoratori, posti in cassa integrazione e/o mobilità aventi i seguenti requisiti:

A) reddito annuale imponibile Irpef di tutti i componenti il nucleo familiare non superiore a € 12.911,00 aumentato di € 1.033,00 per ogni persona a carico;

B) reddito annuale imponibile Irpef di tutti i componenti il nucleo familiare non superiore a € 25.822,00 aumentato di € 1.033,00 per ogni persona a carico, in caso di presenza nel nucleo familiare di portatori di handicap con attestato di invalidità civile almeno del 75% o di persone dichiarate non autosufficienti con certificazione medica dell'ASL;

C) immobile accatastato in una delle seguenti categorie A/3, A/4, A/5.

Si precisa che la maggior detrazione spetta anche agli eventuali coniugi contitolari dei soggetti sopra indicati che non percepiscono alcun reddito (es. coniuge casalinga).

Per reddito annuale imponibile Irpef si intende quello dichiarato ai fini dell'anno d'imposta 2002 e il numero dei componenti il nucleo familiare è quello risultante in anagrafe al 31 dicembre 2002.

Il richiedente, per poter usufruire della detrazione di € 258,23, dovrà possedere almeno uno dei requisiti di cui al punto A o i requisiti di cui al punto B, congiuntamente ai requisiti di cui al punto C. Gli interessati dovranno produrre apposita istanza al comune entro il 31 luglio 2003, corredata da qualsiasi utile documentazione comprovante i requisiti richiesti per la detrazione.

Per i contribuenti che diventino proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione, dopo la data del 31 luglio 2003, il termine è spostato alla fine del mese successivo a quello in cui è sorto il diritto di proprietà o titolarità di usufrutto, uso o abitazione.

(Omissis)

03A03093

COMUNE DI CARUGO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Carugo (provincia di Como), ha adottato il 28 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

di confermare che per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003:

1. l'aliquota ordinaria è fissata nella misura del 5,5 per mille;

2. la detrazione per l'abitazione principale è stabilita in € 130,00, fino alla concorrenza dell'ammontare dell'imposta, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

3. la detrazione per abitazione principale è aumentata a € 155,00 fino alla concorrenza dell'ammontare dell'imposta a favore dei nuclei familiari con presenza di disabile alle seguenti condizioni:

a) proprietà di un'unica abitazione di residenza anagrafica, con esclusione di altre proprietà immobiliari soggette a I.C.I.;

b) reddito del nucleo familiare fino a € 28.406,00 annue lorde, con esclusione delle provvidenze economiche erogate dalla Prefettura;

c) percentuale di invalidità attribuita dalla commissione sanitaria A.S.L. pari o superiore al 70%;

d) il diritto alla detrazione è applicabile una sola volta anche in presenza di più disabili nello stesso nucleo familiare;

4. i soggetti nelle condizioni di poter fruire della maggiore detrazione dovranno presentare all'Ufficio tributi del comune apposita comunicazione contente, anche in forma di autocertificazione:

cognome, nome, luogo e data di nascita, indirizzo e codice fiscale;

l'ammontare del reddito imponibile percepito nell'anno precedente;

il possesso dei requisiti di cui al punto 3).

La richiesta dovrà essere presentata, entro e non oltre il termine di pagamento dell'imposta per l'anno di competenza e comunque prima di applicare la maggiore detrazione in sede di versamento; la mancata applicazione dell'ulteriore detrazione non da diritto a rimborsi.

(Omissis)

03A03094

COMUNE DI CASASCO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Casasco (provincia di Alessandria), ha adottato il 13 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

Di confermare per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 6 per mille dando atto che la detrazione per la prima casa è di € 103,29.

(Omissis)

03A03095

COMUNE DI CASTIGLIONE D'INTELVI

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Castiglione d'Intelvi (provincia di Como), ha adottato il 17 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

Di determinare, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, così come modificato dall'art. 3, comma 53, della legge 662/1996, l'aliquota I.C.I. per l'anno 2003 nella misura unica del 5 per mille;

Di stabilire la misura della detrazione dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale fissandola in € 104,00.

(Omissis)

03A03096

COMUNE DI CERIALE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Ceriale (provincia di Savona), ha adottato il 29 ottobre 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

Con proprio atto deliberativo n. 179 del 29 ottobre 2002 ha deliberato di stabilire le seguenti aliquote per l'anno 2003:

4,5 per mille: aliquota I.C.I. per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

detrazione per abitazione principale: € 129,00;

6,8 per mille: aliquota ordinaria;

2 per mille: per interventi di ristrutturazione ex art. 1, comma 5, legge 27 dicembre 1997, n. 449;

2,5 per mille: immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale ex art. 2, comma 3, legge 431/1998.

(Omissis).

03A03097

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Cernusco sul Naviglio (provincia di Milano), ha adottato il 4 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. aliquota per le abitazioni principali 4 per mille.

«Per abitazioni principali si intendono gli immobili classificati esclusivamente in categoria catastale «A» e le relative pertinenze classificate in categoria catastale «C2» - «C6» - «C7», limitatamente a due unità immobiliari per ogni abitazione principale» che sono abitati e/o utilizzati dal proprietario o dall'usufruttuario. Sono esclusi tutti gli altri immobili di diversa categoria o terreni anche se pertinenti all'abitazione principale. Alle pertinenze non compete la detrazione prevista per l'abitazione principale.

L'aliquota del 4 per mille è estesa anche ai possessori di quote di proprietà relative alla abitazione principale abitata o dai genitori o dai figli.».

2. aliquota del 7 per mille per tutti gli altri immobili e terreni.

3. aliquota del 9 per mille per le case sfitte. Sono escluse le case di proprietà di società o imprese che le hanno realizzate per la vendita, per un periodo massimo di anni uno.

4. detrazione per abitazione principale pari ad € 104,00.

(Omissis).

03A03098

COMUNE DI CICOGNOLO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Cicognolo (provincia di Cremona), ha adottato il 28 novembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di determinare, per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura unica del 5,50 per mille;

2. Di fissare in € 103,29 la detrazione per l'unità immobiliare adibita dal soggetto passivo ad abitazione principale;

(Omissis).

03A03099

COMUNE DI CIMADOLMO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Cimadolmo (provincia di Treviso), ha adottato il 3 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno di imposta 2003, ai sensi degli articoli 6 e 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nella misura del 5,5 per mille e la detrazione d'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nella misura di € 130,00, nonché l'aliquota del 7 per mille sulle abitazioni a disposizione (possedute in aggiunta alla principale), sulle abitazioni non locate e sulle relative pertinenze.

(Omissis).

03A03100

COMUNE DI CODOGNÈ

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Codognè (provincia di Treviso), ha adottato il 12 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di applicare, per l'anno 2003, le seguenti aliquote I.C.I.:

a) 4 per mille:

abitazione principale e relative pertinenze accatastate nelle categorie C2, C6 e C7;

abitazione in uso gratuito a parenti di primo grado (genitori/figli - figli/genitori);

b) 7 per mille: per gli alloggi non locati e relative pertinenze, per tutti i mesi dell'anno in cui vige lo stato di non locazione, tenendo conto dei seguenti criteri:

gli alloggi, realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione o l'alienazione degli immobili, non si considerano sfitti per il periodo di anni due a decorrere dalla data di ultimazione lavori;

gli alloggi non si considerano sfitti per il periodo durante il quale risultano occupati, a titolo diverso dalla locazione, purché da persone ivi residenti;

c) 6 per mille: aree fabbricabili;

d) 5 per mille: tutti gli altri immobili.

2. di determinare per l'anno 2003 in € 114,00 la detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

3. di determinare per l'anno 2003 in € 181,00 la detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale a favore dei contribuenti pensionati che hanno i requisiti di cui all'art. 8 comma 2 del Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili «I.C.I.».

4. di fissare anche per l'anno 2003 l'aliquota agevolata dell'uno per mille a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici (da applicarsi limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori).

(Omissis).

03A03101

COMUNE DI COLLAZZONE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Collazzone (provincia di Perugia), ha adottato il 30 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

Con atto G.C. n. 83 del 30 dicembre 2002, ha confermato per l'anno 2003 le aliquote dell'imposta sugli immobili (I.C.I.) dell'anno precedente, nella misura del 6 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale con relativa/e pertinenza/e e, nella misura del 6,5 per mille per ogni altra tipologia di unità immobiliare.

(Omissis).

03A03102

COMUNE DI COLLEBEATO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Collebeato (provincia di Brescia), ha adottato il 18 dicembre 2002 e il 30 dicembre 2002 le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di determinare nella misura del 7 per mille, per l'anno 2003, l'aliquota I.C.I., per tutte le fattispecie di immobili ad eccezione:

aliquota del 5,5 per mille per l'abitazione principale così come definita dall'art. 8, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 504/1992;

aliquota del 5,5 per mille per la pertinenza (garage) delle abitazioni principali;

aliquota dell'8 per mille per gli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, così come consentito dall'art. 2, comma 4, della legge 431/1998;

aliquota del 5 per mille a favore di proprietari che concedono in locazione immobili ad uso abitativo a titolo di abitazione principale sulla base dei contratti-tipo, definiti in sede locale tra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori;

aliquota del 5,5 per mille per abitazioni concesse in uso gratuito a figlio e/o genitori;

aliquota del 5,5 per mille per abitazioni non locate di anziani e disabili con residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;

esenzione per i terreni agricoli (purché non siano aree fabbricabili ai sensi dei vigenti strumenti urbanistici oppure con vocazione edificatoria);

2. di determinare, per l'anno 2003, in € 103,29 l'importo della detrazione annua per abitazione principale;

3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

4. di applicare le disposizioni previste dal comma 9, dell'art. 9, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, in materia di I.C.I. a decorrere dal termine previsto per l'iscrizione al catasto dei fabbricati già rurali che non presentano più i requisiti di ruralità.

(Omissis).

1. di integrare la delibera di Giunta n. 177 del 19 dicembre 2002, che determina le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003 e relative detrazioni, in base all'indirizzo stabilito dal Consiglio comunale con delibera n. 70 del 19 dicembre 2002, stabilendo che la detrazione annua per l'abitazione principale per l'anno 2003 di € 103,29 si applica anche alle abitazioni principali concesse in uso gratuito ai figli o genitori (parenti di primo grado in linea retta) dell'intestatario dell'immobile, che la utilizzano come prima casa.

(Omissis).

03A03103

COMUNE DI COLLERETTO CASTELNUOVO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Colleretto Castelnuovo (provincia di Torino), ha adottato il 23 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di prendere atto della delibera della Giunta comunale n. 44 del 29 novembre 2002, che determina per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 6 per mille;

2. di stabilire la detrazione per l'abitazione principale, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e s.m.i. nella misura di € 103,29.

(Omissis).

03A03104

COMUNE DI CURNO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Curno (provincia di Bergamo), ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), che sara applicata in questo comune come segue:

terreni agricoli: 5 per mille;

aree fabbricabili: 5 per mille;

categoria catastale: A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9, A/11:

1) se gli immobili sono adibiti ad abitazione principale: 5 per mille;

2) se gli immobili non sono adibiti ad abitazione principale: 5,5 per mille;

categoria catastale: A/10: 6,5 per mille;

categoria catastale: B/1 - B/2 - B/3 - B/4 - B/5 - B/6 -B/7 -B/8: 5 per mille;

categoria catastale: C/2 - C/3 - C/4 - C/5 - C/7: 6,5 per mille;

categoria catastale: C/1: 7 per mille;

categoria catastale: C/6: 5 per mille;

categoria catastale: D/1 - D/2 - D/3 - D/4 - D/5 - D/6 - D/7 - D/9 - D/10 - D/11 - D/12: 6,5 per mille;

categoria catastale: D/8: 7 per mille.

In deroga a quanto sopra stabilito, per gli immobili appartenenti alle categorie catastali: A/10 - C/1 - C/2 - C/3 - C/4 - C/7, posseduti almeno al 50% da persone fisiche residenti nel comune che vi esercitano direttamente attività di tipo artigianale, commerciale o industriale, l'aliquota da applicare è il 5 per mille sull'intero valore catastale. I contribuenti in possesso dei suddetti requisiti devono attestare tale condizione, presentando al comune, entro il termine di legge per il versamento della prima rata dell'imposta, apposito modulo debitamente compilato, disponibile presso lo sportello dell'ufficio tributi.

2. di elevare per l'anno 2003, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, da € 103,30 a € 130,00 la quota detrazione spettante a tutti coloro che occupano immobili di proprietà adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

03A03105

COMUNE DI FARA VICENTINO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Fara Vicentino (provincia di Vicenza), ha adottato il 19 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 5 per mille;

2. di determinare, per l'anno 2003, la detrazione d'imposta per l'immobile adibito ad abitazione principale in € 104,00.

(Omissis).

03A03106

COMUNE DI FARRA DI SOLIGO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Farra di Soligo (provincia di Treviso), ha adottato il 19 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di determinare, per il periodo d'imposta 2003, ex articoli 6 e 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 l'aliquota unica del sei per mille per tutte le unità immobiliari, così come analiticamente riportate nell'allegato B) che forma parte integrante del presente provvedimento.

2. di prendere atto che la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è fissata in via ordinaria in € 103,29.

3. che sono equiparate alle abitazioni principali (come da previsione regolamentare):

le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;

le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado, se nelle stesse il familiare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente.

4. di elevare la detrazione a € 154,94 sull'imposta dovuta per l'abitazione principale per i contribuenti che abbiano compiuto 70 anni di età e appartenenti alla seguente categoria:

nuclei familiari che dichiarino di aver percepito nell'anno precedente solamente redditi di pensione, per un importo complessivo non superiore all'ammontare della pensione minima Inps comprensiva della maggiorazione sociale (se il nucleo è composto da una persona), o non superiore al doppio di tale ammontare (se il nucleo è composto da due o più persone), e dichiarino inoltre di non possedere altre unità immobiliari e di non avere altri redditi oltre a quello derivante dall'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue eventuali pertinenze. La fruizione della maggiore detrazione è condizionata alla presentazione all'ufficio tributi, entro il 20 dicembre 2003, di una apposita istanza.

(Omissis).

03A03107

COMUNE DI FERRARA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Ferrara, ha adottato il 21 gennaio 2003 e il 7 febbraio 2003 le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di applicare nel 2003 le seguenti aliquote I.C.I.:

Descrizione tipologia unità immobiliare	Aliquota per mille
unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella quale il contribuente — che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario — dimora abitualmente	5,5
unità immobiliare appartenente alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, residenti nel comune	5,5
alloggio regolarmente assegnato dall'ACER (Azienda Case Emilia-Romagna)	5,5
unità immobiliare posseduta nel territorio del comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che la stessa non risulti locata	5,5
unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, inoltrando apposita comunicazione in tal senso — in carta semplice — all'ufficio I.C.I. del comune, con allegata la dichiarazione dell'istituto di accoglienza del soggetto passivo, se con sede fuori dal comune di Ferrara	5,5

Descrizione tipologia unità immobiliare	Aliquota per mille
unità immobiliare adibita ad abitazione, acquistata da persona fisica, per il cui acquisto sono state concesse le agevolazioni «prima casa», qualora non venga locato	5,5
unità immobiliare concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al terzo grado o ad affini fino al secondo grado che la occupano quale loro abitazione principale	5,5
due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso di abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all'Ufficio del Territorio regolare richiesta di variazione ai fini della unificazione catastale delle unità medesime. In tal caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione	5,5
l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore	5,5
pertinenze relative alle unità immobiliari di cui sopra classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 - C/6 e C/7, limitatamente ad una sola pertinenza per ogni abitazione	5,5
terreni agricoli	6
aree fabbricabili, comprendendo fra queste anche quelle concesse in diritto di superficie	6,5
abitazioni non locate per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni	9
unità immobiliari tenute a disposizione; altri fabbricati non compresi nelle fattispecie precedenti, volendosi comprendere tra questi anche le pertinenze di cui sopra oltre alla prima	6,8
unità immobiliari possedute in piena proprietà e ubicate nelle zone colpite dalla ristrutturazione in settori industriali determinanti (settore dell'industria manifatturiera e nel ramo dei servizi alle imprese) - «Obiettivo 2», purché le predette attività si siano insediate in quegli immobili dopo il 1° gennaio 1997	4,0

(Omissis).

1. di prendere atto che per il 2003 dall'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, così come individuata in premessa e con le modalità sopra descritte, si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare € 103,29;

2. di concedere l'aumento della detrazione per abitazioni principali alle famiglie in stato di disagio con i criteri di applicazione sopra menzionati.

Considerato che per abitazioni principali si debbono intendere le seguenti:

1. unità immobiliare nella quale il contribuente — che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario — dimora abitualmente;

2. unità immobiliare appartenente alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari residenti nel comune;

3. alloggio regolarmente assegnato dagli Istituti autonomi per le case popolari;

4. unità immobiliare posseduta nel territorio del comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che la stessa non risulti locata;

5. unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Tale condizione deve essere dichiarata con apposita comunicazione — in carta semplice — all'ufficio I.C.I. del comune, con allegata la dichiarazione dell'istituto di accoglienza del soggetto passivo, se con sede fuori dal comune di Ferrara;

6. due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso di abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all'Agenzia del Territorio regolare richiesta di variazione ai fini della unificazione catastale delle unità medesime. In tal caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione;

7. l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore;

Visto che alle abitazioni principali sopra specificate la detrazione di legge, di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 662 del 23 dicembre 1996, modificato dall'art. 58, comma 3, del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, è di € 103,29;

Visto, inoltre, l'art. 21, comma 3, del Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili che stabilisce la possibilità, qualora l'importo della detrazione non trovi capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale, di detrarre la parte rimanente dall'imposta dovuta per la pertinenza limitatamente ad una;

Visto, altresì, che l'art. 3 del decreto legge n. 50 dell'11 marzo 1997 modifica l'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, concernente le riduzioni e detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, aggiungendo che la «predetta facoltà può essere esercitata anche con riferimento a categorie di soggetti che versano in situazioni di particolare disagio sociale o economico»;

Ritenuto, pertanto, di riconoscere per il 2003 una maggiore detrazione dall'imposta per l'abitazione principale, limitatamente alle fattispecie a cui è concessa la detrazione pari ad € 103,29, a norma dell'art. 3 del decreto-legge n. 50 dell'11 marzo 1997, convertito nella legge n. 122 del 9 maggio 1997, nella misura di € 258,23, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, con gli stessi criteri applicati nel 2002 e con una maggiorazione dei redditi previsti nella misura del 2,6% in conseguenza del tasso tendenziale annuo 2002 della città di Ferrara calcolato sui numeri indici dei prezzi al consumo per l'intera collettività nel mese di ottobre 2002, a favore dei seguenti contribuenti:

cittadini che vengono riconosciuti indigenti ai fini dell'esonero dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa sanitaria, secondo i requisiti stabiliti con deliberazione consiliare n. 13534 del 19 luglio 1991 e successivi aggiornamenti;

pensionati o portatori di handicap con invalidità riconosciuta il cui nucleo sia costituito da una sola persona che dispongono del sala reddito da pensione — riferito all'anno precedente a quello cui fa riferimento l'agevolazione — non superiore ad € 8.474,46 al lordo delle ritenute fiscali;

persone in cerca di prima occupazione o disoccupati il cui nucleo sia costituito da una sola persona che dispongono di un reddito complessivo annuo — riferito all'anno precedente a quello cui fa riferimento l'agevolazione — non superiore ad € 8.474,46 al lordo delle ritenute fiscali;

pensionati o portatori di handicap con riconosciuta invalidità che dispongono del solo reddito da pensione, inclusi in nuclei familiari con un reddito complessivo annuo (relativo all'anno precedente a quello cui si riferisce l'agevolazione) al lordo delle ritenute fiscali, non superiore ad € 13.689,05, aumentato di € 1.042,29, per ogni altra persona considerata a carico ai fini previdenziali;

persone in cerca di prima occupazione o disoccupati inclusi in nuclei familiari con reddlito complessiva annuo (relativo all'anno precedente a quello cui si riferisce l'agevolazione), al lordo delle ritenute fiscali, non superiore ad € 13.689,05, aumentato di € 1.042,29, per ogni altro familiare che abbia i requisiti per essere considerata a carico ai fini previdenziali;

Ritenuto, inoltre, che l'applicazione della maggiore detrazione debba essere subordinata alla condizione che né il contribuente né i familiari o conviventi siano proprietari o usufruttuari di immobili diversi dal fabbricato adibito ad abitazione ed eventuali pertinenze queste ultime classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, limitatamente ad una.

(Omissis).

03A03108

COMUNE DI FINALE LIGURE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Finale Ligure (provincia di Savona), ha adottato il 13 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 2003 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili deliberate per l'anno 2002, come di seguito specificate:

Aliquota	Fattispecie impositiva	Detrazione
4,3 per mille	a1. abitazione principale a2. unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari; a3. unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate; a4. unità immobiliari regolarmente assegnate dagli Istituti autonomi per le case popolari;	Spettante (vedere misura detrazione)
4,3 per mille	b1. per le unità immobiliari adibite a civile abitazione concesse in locazione a titolo di abitazione principale con contratto concertato ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 431/1998; b2. unità immobiliari destinate a pertinenza dell'abitazione principale. (Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C2 (magazzini, cantine, locali di deposito), C6 (garage, box, posto auto), C7 (tettoie) destinate in modo diretto e permanente al servizio dell'abitazione principale. Possono essere considerate pertinenze fino ad un numero massimo di una per categoria catastale);	non spettante
5,8 per mille	c1. fabbricati e/o immobili a qualsiasi uso destinati, diversi comunque da quelli adibiti a civile abitazione; c2. fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione degli immobili; c3. unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili; c4. abitazione concessa in uso gratuito a parenti fino al secondo grado o affini di primo grado che nella stessa abbiano stabilito la propria residenza; c5. abitazione locata a soggetti residenti nella stessa con contratto registrato;	non spettante
7 per mille	d1. unità immobiliari adibite a civile abitazione, in numero massimo di una per singolo soggetto passivo (persona fisica) residente in altro comune, tenute a disposizione dallo stesso per uso personale (seconda casa); d2. abitazioni per le quali risultino contatti di locazione regolarmente registrati di durata almeno annuale, nel corso dell'ultimo biennio;	non spettante
9 per mille	e1. unità immobiliari destinate ad abitazione e per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione di durata almeno annuale, nell'ultimo biennio;	non spettante

2. di confermare la misura della detrazione d'imposta per l'abitazione principale nel minimo di legge pari a € 103,29;

3. di confermare, per i contribuenti residenti nel comune e titolari di pensione, che alla data del 1° gennaio dell'anno di applicazione dell'imposta abbiano già compiuto il sessantacinquesimo anno di età, la detrazione d'imposta per abitazione principale a € 258,23, a condizione:

che risultino proprietari, sull'intero territorio nazionale, della sola unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale (si intendono comprese le relative pertinenze);

che non venga effettuata locazione di parte dell'abitazione oggetto d'imposta;

che il reddito imponibile annuo complessivo del nucleo familiare, inteso come da risultanze anagrafiche, conseguito nell'anno precedente, non sia superiore a € 11.878,51.

4. di dare allo che per poter usufruire dell'ulteriore detrazione, di cui al punto precedente, il soggetto passivo è tenuto a presentare all'ufficio tributi, per ogni anno d'imposta ed entro il termine di scadenza della seconda rata (20 dicembre), pena la decadenza dal beneficio, una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti, dichiarando altresì l'ammontare del reddito complessivo annuo del nucleo familiare relativo all'anno precedente a quello di applicazione dell'I.C.I.;

5. di dare atto che per poter usufruire dell'aliquota agevolata di cui al punto 1., lettere a3; b1 e b2; c2, c4 e c5; d1 e d2, i soggetti passivi d'imposta devono presentare, entro il termine di scadenza della seconda rata (20 dicembre), una dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti richiesti, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, pena la decadenza dal beneficio. Chi ha già presentato analoga dichiarazione negli anni passati, è esentato dal presentarla nuovamente, a condizione che non sia mutata la situazione che dà diritto all'aliquota agevolata;

6. di dare atto che il pagamento dell'I.C.I. deve essere effettuato tramite versamento sul c.c.p. n. 11418175 intestato a comune di Finale Ligure - Servizio Tesoreria Riscossione I.C.I., direttamente presso gli sportelli della Tesoreria comunale - Banca Carige S.p.a. o a mezzo Bancomat presso l'Ufficio I.C.I. del comune;

7. di dare atto che verranno rispettate le modalità di pubblicazione previste dall'art. 58, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per il presente provvedimento;

8. di dare atto che la presente deliberazione sarà allegata al bilancio di previsione 2003 in corso di formazione, ai sensi dell'art. 172, comma 1, lettera *e)*, del decreto legislativo 267/2000.

(Omissis).

03A03109

COMUNE DI FORNO CANAVESE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Forno Canavese (provincia di Torino), ha adottato il 19 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di determinare, anche per l'anno 2003, nelle misure di cui al prospetto che segue e già applicate nell'anno 2002, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo n. 504/1992 e s.m.i.:

N.	Aliquote e tipologia degli immobili
1	Aliquota del 6 per mille per abitazione principale e relative pertinenze
2	Aliquota ordinaria del 6,5 per mille per tutti gli altri fabbricati

2. di determinare altresì ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55, legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dall'art. 3 del decreto legislativo 50/1997, convertito nella legge n. 122/1997, per l'anno 2003, la detrazione d'imposta per l'abitazione principale in € 103,29.

(Omissis).

03A03110

COMUNE DI FRASSINORO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Frassinoro (provincia di Modena), ha adottato il 21 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2003, nella seguente misura:

a) abitazione principale e relative pertinenze: 5,5 per mille;

b) alberghi e campeggi in attività e catastalmente ricompresi nella categoria D8 o D2: 4 per mille;

c) altri fabbricati e relative pertinenze:

1. edifici per attività artigianali, industriali, commerciali, di servizi, in esercizio: 6,5 per mille;

2. edifici per attività artigianali, industriali, commerciali, di servizi, non in esercizio: 7 per mille;

3. edifici civili non ricompresi nella precedente lettera *a)*, concessi in locazione o in uso (è richiesta l'esibizione di copia del relativo contratto registrato o certificato di residenza) per non meno di mesi 6 continuativi per anno: 6,5 per mille;

4. edifici civili non ricompresi nella precedente lettera *a)* e nel precedente punto 3.: 7 per mille;

d) aree edificabili 7 per mille;

2. di prendere atto che, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 504/1992, come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, la detrazione per l'abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo è di € 103,29 su base annua.

3. di dare atto che il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili sarà effettuato mediante:

a) versamento sul c.c.p. n. 12027470 intestato a comune di Frassinoro - I.C.I. - servizio tesoreria, Piazza Miani n. 16 - 41044 Frassinoro;

b) versamento presso la Tesoreria Comunale - Banca di Cavola e Sassuolo Credito Cooperativo - filiale di Frassinoro.

(Omissis).

03A03111

COMUNE DI GAMBATESA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Gambatesa (provincia di Campobasso), ha adottato il 21 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

Di riconfermare con il presente atto per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. al 5 per mille, e la detrazione per l'abitazione principale di € 103,29.

(Omissis).

03A03112

COMUNE DI GERRE DE' CAPRIOLI

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Gerre de' Caprioli (provincia di Cremona), ha adottato il 16 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di stabilire le seguente aliquote dell'I.C.I. con decorrenza dal 1º gennaio 2003:

5,25 per mille: unità immobiliari ad uso abitazione principale del proprietario e sue pertinenze (massimo 2 per unità immobiliari);

5,25 per mille: unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti ed affini di primo grado (figli/genitori) e di secondo grado (fratelli/sorelle - nonni/nipoti) residenti nell'immobile, purché non possessori di quote di altre abitazioni;

5,25 per mille: unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

3 per mille: agevolata per interventi di recupero edilizio ex legge 449/1997 su immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico;

6 per mille: aree fabbricabili, terreni agricoli ed immobili diversi dalle abitazioni principali possedute nel comune;

2. detrazioni dall'imposta dovute per l'abitazione principale del soggetto passivo fino alla concorrenza del suo ammontare:

€ 103,29 per detrazione base;

€ 103,29 per le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti ed affini di primo grado (figli/genitori) e di secondo grado (fratelli/sorelle - nonni/nipoti) residenti nell'immobile, purché non possessori di quote di altre abitazioni;

€ 129,11 per alcune categorie di persone (ultrasessantacinquenni al 31 dicembre 2002) che si trovano in particolari condizioni di disagio economico: reddito inferiore a € 5.164,57 se monoreddito ed inferiore a € 10.329,14 se abitante con altre persone (reddito familiare). Reddito relativo all'anno impositivo 2002 per il 2003.

3. riduzione del 50% dell'imposta per gli edifici inagibili, inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno in cui sussistono tali condizioni.

4. i contribuenti in possesso dei requisiti per ottenere le riduzioni/agevolazioni devono chiedere informazioni al comune per la documentazione da presentare entro il 31 marzo 2003.

(Omissis).

03A03113

COMUNE DI LANDRIANO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Landriano (provincia di Pavia), ha adottato il 28 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

Il comune di Landriano con deliberazione di giunta comunale n. 20 del 28 gennaio 2003 ha confermato:

5,5 per mille l'aliquota sugli immobili;

7 per mille, per aree fabbricabili (residenziali, commerciali, artigianali, industriali).

(Omissis).

03A03114

COMUNE DI LUSEVERA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Lusevera (provincia di Udine), ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di riconfermare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003, nelle seguenti misure:

a) aliquota ordinaria 6 per mille;

b) aliquota ridotta 4 per mille relativamente all'abitazione principale e sue pertinenze così come definito dal regolamento;

c) aliquota del 4 per mille sulle abitazioni locate con regolare contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

2. di riconfermare la detrazione per l'abitazione principale così come definita dal regolamento in € 103,29.

(Omissis).

03A03115

COMUNE DI MACRA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Macra (provincia di Cuneo), ha adottato il 18 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di confermare al 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003 da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili;

2. di prendere atto che, ai sensi del punto 2, del comma 55, dell'art. 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 622, dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

03A03116

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo ai titoli ed ai testi dei sotto elencati decreti ministeriali 24 gennaio 2003 pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana a fianco di ciascuno di essi indicata

Nei titoli e nei testi dei sotto elencati decreti ministeriali 24 gennaio 2003, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana a fianco di ciascuno di essi indicata, dove è scritto «*C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.*», leggasi «*CSQA Certificazioni Srl*»:

Decreto	Titolo	Gazzetta Ufficiale
24 gennaio 2003	Autorizzazione all'organismo di controllo denominato <<C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.>> ad effettuare il controllo sulla denominazione di origine protetta <<Gorgonzola>> registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento CEE n. 2081/92.	n. 42 del 20 febbraio 2003
24 gennaio 2003	Autorizzazione all'organismo di controllo denominato <<C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.>> ad effettuare il controllo sulla denominazione di origine protetta <<Monte Veronese>> registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento CEE n. 2081/92.	n. 42 del 20 febbraio 2003
24 gennaio 2003	Autorizzazione all'organismo di controllo denominato <<C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.>> ad effettuare il controllo sulla denominazione di origine protetta <<Montasio>> registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento CEE n. 2081/92.	n. 42 del 20 febbraio 2003
24 gennaio 2003	Autorizzazione all'organismo di controllo denominato <<C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.>> ad effettuare il controllo sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva <<Garda>> registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento CEE n. 2081/92.	n. 42 del 20 febbraio 2003
24 gennaio 2003	Autorizzazione all'organismo di controllo denominato <<C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.>> ad effettuare il controllo sulla denominazione di origine protetta <<Grana Padano>> registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento CEE n. 2081/92.	n. 42 del 20 febbraio 2003

24 gennaio 2003	Autorizzazione all'organismo di controllo denominato <<C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.>> ad effettuare il controllo sulla denominazione di origine protetta <<Mozzarella di Bufala Campana>> registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento CEE n. 2081/92.	n. 42 del 20 febbraio 2003
24 gennaio 2003	Autorizzazione all'organismo di controllo denominato <<C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.>> ad effettuare il controllo sulla denominazione di origine protetta <<Prosciutto Toscano>> registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento CEE n. 2081/92.	n. 43 del 21 febbraio 2003
24 gennaio 2003	Autorizzazione all'organismo di controllo denominato <<C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.>> ad effettuare il controllo sulla indicazione geografica protetta <<Radicchio rosso di Treviso>> registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento CEE n. 2081/92.	n. 44 del 22 febbraio 2003
24 gennaio 2003	Autorizzazione all'organismo di controllo denominato <<C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.>> ad effettuare il controllo sulla indicazione geografica protetta <<Radicchio variegato di Castelfranco>> registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento CEE n. 2081/92.	n. 44 del 22 febbraio 2003
24 gennaio 2003	Autorizzazione all'organismo di controllo denominato <<C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.>> ad effettuare il controllo sulla denominazione di origine protetta <<Provolone Valpadana>> registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento CEE n. 2081/92.	n. 44 del 22 febbraio 2003
24 gennaio 2003	Autorizzazione all'organismo di controllo denominato <<C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.>> ad effettuare il controllo sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva <<Veneto Valpolicella, Veneto Euganei Berici, Veneto del Grappa>> registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento CEE n. 2081/92.	n. 45 del 24 febbraio 2003
24 gennaio 2003	Autorizzazione all'organismo di controllo denominato <<C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.>> ad effettuare il controllo sulla denominazione di origine protetta <<Salame Brianza>> registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento CEE n. 2081/92.	n. 45 del 24 febbraio 2003
24 gennaio 2003	Autorizzazione all'organismo di controllo denominato <<C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.>> ad effettuare il controllo sulla denominazione di origine protetta <<Valle d'Aosta Fromadzo>> registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento CEE n. 2081/92.	n. 45 del 24 febbraio 2003
24 gennaio 2003	Autorizzazione all'organismo di controllo denominato <<C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.>> ad effettuare i controlli sulla denominazione <<Spressa Vicentina>> protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto ministeriale 30 marzo 2001.	n. 45 del 24 febbraio 2003

03A03418

Comunicato relativo ai titoli ed ai testi dei sotto elencati decreti ministeriali 24 gennaio 2003 pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana a fianco di ciascuno di essi indicata

Nei titoli e nei testi dei sotto elencati decreti ministeriali 24 gennaio 2003, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana a fianco di ciascuno di essi indicata dove è scritto «*CSQA Certificazioni S.r.l.*», leggasi «*CSQA Certificazioni Srl*»:

Decreto	Titolo	Gazzetta Ufficiale
24 gennaio 2003	Autorizzazione all'organismo di controllo denominato <<CSQA Certificazioni S.r.l.>> ad effettuare il controllo sulla indicazione geografica protetta <<Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese>> registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento CEE n. 2081/92.	n. 40 del 18 febbraio 2003
24 gennaio 2003	Autorizzazione all'organismo di controllo denominato <<CSQA Certificazioni S.r.l.>> ad effettuare il controllo sulla denominazione di origine protetta <<Bitto>> registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento CEE n. 2081/92.	n. 40 del 18 febbraio 2003
24 gennaio 2003	Autorizzazione all'organismo di controllo denominato <<CSQA Certificazioni S.r.l.>> ad effettuare il controllo sulla denominazione di origine protetta <<Fontina>> registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento CEE n. 2081/92.	n. 40 del 18 febbraio 2003
24 gennaio 2003	Autorizzazione all'organismo di controllo denominato <<CSQA Certificazioni S.r.l.>> ad effettuare il controllo sulla denominazione di origine protetta <<Valtellina Casera>> registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento CEE n. 2081/92.	n. 40 del 18 febbraio 2003
24 gennaio 2003	Autorizzazione all'organismo di controllo denominato <<CSQA Certificazioni S.r.l.>> ad effettuare il controllo sulla indicazione geografica protetta <<Ciliegia di Marostica>> registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento CEE n. 2081/92.	n. 40 del 18 febbraio 2003

03A03417

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501066/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.